

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 115

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 luglio al 7 settembre 2021)

INDICE

ANGRISANI ed altri: sulla gestione del Consorzio farmacie servizi dei Comuni di Sarno e Mercato San Severino (Salerno) (4-03847) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	Pag. 3375	(4-05231) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	3394
BALBONI: sulla disciplina della carriera di alcune figure amministrative del Ministero della giustizia (4-05694) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3377	BRIZIARELLI ed altri: sul recepimento della cosiddetta direttiva SUP, che dispone la riduzione della plastica monouso (4-05456) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	3398
BARBARO: sul fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l. (4-04148) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3380	DE BONIS: su iniziative di aiuto e sostegno alla popolazione del Madagascar (4-05447) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	3401
sul fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l. (4-04951) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3382	DELL'OLIO ed altri: sulla messa in sicurezza del sito ex Fibronit a Bari (4-01990) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	3410
sul dispositivo di sicurezza nei confronti dell'ambasciatore Attanasio in Congo (4-05809) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3387	DE LUCIA ed altri: sui finanziamenti pubblici ai teatri (4-05413) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3404
BINETTI: sul progetto di riqualificazione di piazza Sempione a Roma (4-05078) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3390	DE POLI: sul ritardato pagamento di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione (4-02819) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	3407
BOSSI Simone, BERGESIO: sul divieto di immettere specie alloctone nelle acque dolci		GASPARRI, AIMI: sull'intitolazione di una strada a Norma Cossetto a Reggio Emilia (4-04572) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3413

IWOBI: sulle difficoltà incontrate dai cittadini italiani residenti in Nigeria per il rinnovo del permesso di soggiorno lavorativo (4-05520) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3415	05601) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3436
LEONE ed altri: sulla disciplina dei buoni fruttiferi postali (4-01873) (risp. CASTELLI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	3418	PAVANELLI ed altri: sulla normativa relativa al riciclo delle materie tessili usate (4-05416) (risp. CINGOLANI, <i>ministro della transizione ecologica</i>)	3440
LOMUTI, DESSI: sul procedimento di valutazione di impatto ambientale per la messa in produzione del pozzo "Pergola 1" (4-04719) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3421	PETRENGA, IANNONE: sul recupero e la valorizzazione dell'antica Cales (Calvi Risorta) in provincia di Caserta (4-05175) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3444
LONARDO: sulla garanzia di funzionamento dell'ufficio di giudice di pace di Capri in relazione alla carenza di personale (4-04889) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3423	PRESUTTO ed altri: sul crollo dell'arco borbonico a Napoli (4-04776) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3447
MALLEGNI: sulla composizione del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso (4-05224) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3428	sulla demolizione del complesso di archeologia industriale ex Corradini a Napoli (4-04837) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3451
NUGNES ed altri: sull'intercettazione di diversi giornalisti italiani in un'inchiesta per reati connessi all'immigrazione (4-05235) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3430	RUOTOLO ed altri: sull'intercettazione di diversi giornalisti italiani in un'inchiesta per reati connessi all'immigrazione (4-05227) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3431
ORTIS ed altri: sull'arresto di una cittadina italo-marocchina per vilipendio della religione islamica (4-05748) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3434	URSO ed altri: sulla nuova sede del tribunale di Rovigo (4-05318) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3454
PAPATHEU: sul funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Nicosia (Enna) (4-		VANIN ed altri: sul progetto di lavori nell'area dello storico Forte Marghera a Venezia (4-03831) (risp. BORGONZONI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	3457

ANGRISANI, DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, FERRARA, TRENTACOSTE, LANNUTTI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i Comuni di Sarno e Mercato San Severino, in provincia di Salerno, sono soci del Consorzio farmacie servizi (Co.fa.ser.) con sede a Sarno;

il consorzio fu costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali);

il Co.fa.ser. gestisce 8 farmacie dislocate nelle città di Sarno, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Battipaglia e Montecorvino Rovella;

le farmacie del consorzio in quanto pubbliche appartengono alla comunità e offrono prodotti, servizi ed attività volte a preservare una risorsa importante per la collettività: la salute e il benessere;

considerato che:

sono numerose le anomalie riscontrate nella gestione del Co.fa.ser., oggetto peraltro di diversi articoli di stampa in cui la cronaca racconta di assunzioni inutili, onerose e poco trasparenti;

in data 2 luglio 2019 è stato denunciato alla stazione dei Carabinieri di Sarno il furto del protocollo cartaceo del consorzio fino al 31 dicembre 2018;

in data 10 giugno 2019 e in data 13 luglio 2019 il collegio dei revisori del Co.fa.ser. ha inviato due esposti denuncia alla Corte dei conti;

considerato inoltre che:

lo stesso collegio dei revisori con verbale del 18 luglio 2019 certificava una perdita di esercizio quantificata in 1.206.500 euro e invitava a deliberare la messa in liquidazione del consorzio, verificando la possibilità di realizzare accordi di ristrutturazione (art. 182-*bis* della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni),

concordato in continuità ed ogni altra procedura volta a salvaguardare i lavoratori, gli *asset* aziendali e la continuità del servizio;

in seguito il Tribunale civile di Nocera Inferiore ammetteva il Co.fa.ser. alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge fallimentare;

infine, si apprende da fonti di stampa che la procedura di concordato preventivo potrebbe essere infruttuosa e che il Co.fa.ser. rischia il fallimento creando così un grave danno economico e patrimoniale alle pubbliche amministrazioni dei Comuni di Sarno e Mercato San Severino oltre a generare una crisi socio-occupazionale che coinvolgerebbe decine di famiglie,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere affinché siano individuate le eventuali responsabilità relativamente al danno derivante dalle perdite di esercizio del consorzio;

se intenda considerare di avviare una verifica da parte dei servizi di finanza pubblica in ordine alle criticità gestionali che emergono dall'amministrazione del Co.fa.ser.

(4-03847)

(15 luglio 2020)

RISPOSTA. - Si precisa, preliminarmente, che l'attività dei servizi ispettivi ha natura conoscitiva e referente, ed ha come finalità quella di verificare la regolarità e la proficuità della spesa e il regolare funzionamento dei servizi che, in modo diretto o indiretto, interessino il complesso della finanza pubblica presso le pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Spetta invece alla Corte dei conti l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili dei soggetti cui è affidata la gestione economica e finanziaria degli enti e dei loro organismi partecipati.

Inoltre, i servizi ispettivi provvedono all'esecuzione di verifiche amministrativo-contabili sulla base di un programma annuale, redatto valutando sia le tematiche da approfondire, secondo l'incidenza delle stesse sulla finanza pubblica, sia selezionando gli enti con parametri oggettivi, estrapo-

lati dalle banche dati utilizzate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Considerato quanto sopra si ritiene quindi, al momento, non opportuno disporre l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile mirata alle specifiche problematiche evidenziate. Ci si riserva, comunque, attesa la segnalazione degli interroganti, l'eventuale inserimento di una verifica in un prossimo programma annuale.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze

CASTELLI

(23 agosto 2021)

BALBONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche stabilisce che "Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001";

la prima versione in vigore del testo normativo non includeva le figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, nonostante l'unicità della vicenda contrattuale;

in data 19 settembre 2016 il direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia procedeva all'emanazione di due

separati avvisi con i quali si dava inizio alla procedura di passaggio di area per i profili di cancellieri e ufficiale giudiziario, procedura che (secondo i dati riportati nel sito del Ministero) ha già consentito l'inquadramento da funzionario per 2.353 cancellieri e 629 ufficiali giudiziari;

con novella legislativa (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 498) in vigore dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi nell'art. 21-*quater* citato i profili di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, prevedendo anche la relativa copertura finanziaria;

a tutt'oggi, dopo quasi 3 anni e mezzo, non si è ancora provveduto all'emanazione degli avvisi per l'avvio delle procedure di passaggio di area per i restanti tre profili professionali;

si rileva pertanto la mancata integrale attuazione dell'art. 21-*quater*, che causa una situazione di grave, duratura, palese ed ingiustificata discriminazione a danno dei dipendenti giudiziari inquadrati nei profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, con tutte le negative conseguenze morali e materiali del caso;

ad ulteriore aumento di tale discriminazione, il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede il reclutamento, sia pure a tempo determinato, di figure contabili ed informatiche da collocare nel profilo di funzionario, che di fatto scavalcherebbero i contabili e gli assistenti informatici in attesa della piena attuazione dell'art. 21-*quater*,

si chiede di sapere:

per quali ragioni non siano stati ancora sanati i profili di nullità del contratto collettivo nazionale integrativo giustizia 2006-2009, come richiamati dall'art. 21-*quater*, e conseguentemente non sia stata ancora avviata la procedura di passaggio di area relativamente alle figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché si provveda con urgenza a sanare i citati profili di nullità, avviando la procedura *ex art. 21-*quater** per i dipendenti dei profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, e facendo così cessare la grave, duratura, palese ed ingiustificata discriminazione nei loro confronti.

(4-05694)

(23 giugno 2021)

RISPOSTA. - Corre l'obbligo di evidenziare, in primo luogo, come questo Dicastero abbia sempre mostrato un identico interesse verso le esigenze di tutto il suo personale, senza operare mai alcuna distinzione di categoria. Non appare pertanto degno di essere condiviso il rilievo di avere operato una "grave, duratura, palese e ingiustificata discriminazione", all'uopo considerato quanto segue.

L'art. 21-*quater* è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 (con la legge n. 132 del 2015), prevedendo quali soggetti beneficiari della procedura esclusivamente i profili professionali di cancelliere e di ufficiale giudiziario secondo il seguente dettato "il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento";

i profili di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico sono stati introdotti solo in un secondo momento in seguito alla modifica dell'art. 21-*quater* per effetto della legge n. 205 del 2017 entrata in vigore il 1° gennaio 2018;

la procedura di riqualificazione di cancellieri e ufficiali giudiziari è stata indetta con 2 separati avvisi in data 19 settembre 2016, ossia un anno prima rispetto alla legge che ha introdotto gli ulteriori profili indicati nell'atto di sindacato ispettivo. Ne consegue che questa amministrazione ha operato conformemente al dettato legislativo allora vigente;

questo Dicastero, onde garantire la riqualificazione della più ampia platea di soggetti destinatari, ha proseguito con continuità lo scorrimento della graduatoria delle procedure ricordate anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fase in cui si è ritenuto opportuno concentrarsi soprattutto sulle azioni funzionali a garantire la tutela della salute del personale nonché il buon andamento dell'amministrazione (principi preminenti nel nostro ordinamento).

Peraltro, considerato che la norma di cui all'art. 21-*quater* è stata introdotta non solo per "sanare i profili di nullità" derivanti dalla violazione delle disposizioni dalla stessa richiamate ma anche per definire i contenziosi giudiziari in corso, si ritiene che sia stato opportuno, in un'ottica di convenienza e di autotutela (anche sotto il profilo del contenzioso), dare precedenza a quella parte del personale che rappresenta la porzione più ampia

della platea ad oggi destinataria della norma stessa, senza alcun intento di operare una forma di discriminazione.

Quanto poi all'affermazione per cui, "ad ulteriore aumento di tale discriminazione, il decreto legge n. 80 del 2021 prevede il reclutamento, sia pure a tempo determinato, di figure contabili e informatiche da collocare nel profilo di funzionario, che di fatto scavalcherebbero i contabili e gli assistenti informatici in attesa della piena attuazione dell'art. 21-*quater*", sembra opportuno rammentare che il menzionato decreto-legge reca "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Si tratta, quindi, di misure e risorse funzionali al raggiungimento di precisi obiettivi, primo tra tutti quello di offrire un aiuto, eccezionale e cronologicamente limitato, alla giurisdizione in modo da determinare un rapido miglioramento della *performance* degli uffici giudiziari.

Del resto, nella consapevolezza che l'efficacia e l'efficienza della giustizia (obiettivi evidentemente posti alla base anche degli ultimi interventi normativi) sono strettamente collegate alla sussistenza di un numero di risorse umane sufficiente e adeguato, questa amministrazione ha da tempo avviato un imponente piano assunzionale, che la vede tuttora impegnata quotidianamente nell'attività di reclutamento. Conseguentemente si rappresenta che sarà possibile procedere alla pubblicazione dei relativi bandi presumibilmente nel medio periodo. A questo fine occorrerà tenere presente i limiti fissati dalla legge relativi: alle "posizioni disponibili in dotazione organica"; al rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno "fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 % e del 50 %, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL". Ne deriva che prima dell'effettiva riqualificazione sarà necessario indire una procedura di reclutamento dall'esterno per i medesimi profili di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico, da subordinare in ogni caso alle risorse economiche effettivamente disponibili.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

BARBARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che notizie di stampa riferiscono che si sta allargando l'inchiesta presso il Tribunale falli-

mentare di Perugia e all'attenzione dei pubblici ministeri fiorentini ci sarebbero 8 anni di attività del Tribunale e del presidente Umberto Rana; secondo la Procura fiorentina ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento di procedure concorsuali a professionisti, in violazione del principio di rotazione degli incarichi; alcuni provvedimenti sarebbero stati, sempre secondo fonti giornalistiche, preventivamente concordati con alcuni dei professionisti interessati e da qui sarebbe nata l'inchiesta per corruzione in atti giudiziari;

considerato che il 19 maggio 2016 la terza sezione civile del Tribunale civile di Perugia aveva decretato il fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 Srl, editore del "Giornale dell'Umbria" e aveva nominato il curatore fallimentare; si ricorda che il gruppo editoriale Umbria 1819 Srl fruisce dei fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno dell'editoria,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della giustizia intenda attivare le procedure ispettive di competenza per verificare le modalità di assegnazione di tutti i fallimenti degli ultimi 5 anni da parte del presidente del Tribunale fallimentare di Perugia ai vari curatori, con i relativi compensi;

per quali motivi non sia stata data trasparenza agli incarichi professionali e alla nomina di tutti i curatori fallimentari sul sito del Tribunale fallimentare di Perugia, elencando espressamente tutti i nominativi, e se l'AGID abbia verificato lo stato della situazione;

se il Ministro dell'economia e delle finanze, tramite la Guardia di finanza, intenda verificare le prove dell'effettiva esecuzione delle prestazioni tra GEU 1819 Srl fallita e le società Umbria Televisione Srl e Centroitavia pubblicità Srl, già oggetto di forti dubbi in una relazione consegnata al curatore fallimentare;

se, tramite la Guardia di finanza, intenda approfondire l'evidente peculiarità di compensazioni per crediti fondati su rapporti contrattuali ben distinti, ma per importi identici, tra due società facenti parte dello stesso gruppo, le cui compagini sociali hanno visto l'alternanza, nelle varie cariche, degli stessi soggetti, con evidente conflitto di interessi;

se, tramite la Guardia di finanza, alla luce di quanto esposto, intenda verificare l'operato del curatore fallimentare del gruppo GEU 1819 Srl ed in particolare le compensazioni, facendo luce sui motivi per i quali non stati incassati tali crediti e nel caso quali azioni giudiziarie siano state intraprese per recuperarli e per quali motivi, infine, non sia stato esteso come in altri casi il fallimento per fatturazioni reciproche;

se, tramite la Guardia di finanza, intenda acquisire la relazione del curatore fallimentare in considerazione del fatto che GEU 1819 Srl, dal 2002 al 2014, nonostante percepisse 15 milioni di euro di contributi pubblici, ha maturato perdite per 7 milioni di euro e quali siano stati i motivi di tale crisi che ha portato al fallimento di questo prestigioso quotidiano regionale;

se, tramite la Guardia di finanza, intenda esercitare, nei confronti del curatore, un'azione di responsabilità per i danni erariali causati durante l'amministrazione fallimentare di GEU 1819 Srl per non essersi costituito contro i responsabili del dissesto economico.

(4-04148)

(5 ottobre 2020)

BARBARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che il presente firmatario ha presentato un'interrogazione a risposta scritta (4-04148) in data 5 ottobre 2020 (che non ha ancora ricevuto risposta) sulle vicende relative al fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., e sull'operato del curatore fallimentare del gruppo;

considerato che il curatore fallimentare è soggetto alla responsabilità amministrativa erariale, in quanto pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, può provocare un danno allo Stato o a un'altra pubblica amministrazione (sentenze della Corte dei conti 12 dicembre 2005, n. 733, e 24 febbraio 1999, n. 147);

preso atto che:

il legale del curatore fallimentare del gruppo, in una sua relazione, espone, fra l'altro: "è doveroso evidenziare, in ogni caso, come la documentazione prodotta non risulti in alcun modo idonea ad assurgere a prova della spiegata domanda", in considerazione che "i documenti (...) pur qualificati come 'accordi', altro non sono che dichiarazioni unilaterali, prodotte in semplice copia e prive di data certa" e "non v'è alcuna prova, fornita dall'Opponente, circa la sussistenza dei requisiti di legge per l'invocata compensazione";

i crediti vantati nei confronti della società gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., quindi, non trovano fondamento nei rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti e inoltre non vi è alcuna prova, né conferma alcuna, circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali l'opponente avrebbe emesso le fatture poi opposte in compensazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda verificare, nell'ambito dei poteri ispettivi previsti dalla legge e per quanto di competenza, la regolarità della procedura del fallimento del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., editore de "Il Giornale dell'Umbria", a partire proprio dalla dichiarazione di fallimento emessa dal giudice competente del Tribunale di Perugia, al reclamo e al rigetto del reclamo, per passare alla nomina del curatore, alla nomina nel comitato dei creditori di alcuni dipendenti, acquisendo tutta la documentazione inerente alla vicenda;

se intenda analogamente appurare la competenza ed il regolare svolgimento imparziale e corretto dei suoi ausiliari, nello specifico del curatore fallimentare del gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., acquisendo tutti gli atti ivi compresi gli accordi di compensazione stipulati ed autorizzati dal comitato dei creditori e più precisamente quelli del 2015, atti questi che potrebbero celare azioni di simulazione a danno della società fallita;

se, in genere, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, a fronte di quanto esposto, tramite gli organi ispettivi, intendano verificare i contributi erogati negli ultimi dieci anni e spesi dalle passate gestioni amministrative fino alla nomina del liquidatore volontario;

se si intenda operare le opportune verifiche alla luce delle oltre 3.000 copie mensili de "Il Giornale dell'Umbria" che venivano acquistate dalle società facenti parte dello stesso gruppo e se tale situazione sia durata da gennaio a settembre 2015;

se si intenda verificare se nella relazione del curatore fallimentare siano state riscontrate le anomalie evidenziate e in caso affermativo quali iniziative e provvedimenti abbia intrapreso il pubblico ufficiale a tutela della società fallita;

se siano stati attivati gli organi ispettivi del Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla concessione dei contributi ottenuti dal curatore fallimentare, quando "Il Giornale dell'Umbria" era già fallito, e come siano stati utilizzati, alla luce del fatto che il TFR dei dipendenti sarebbe stato erogato dall'INPS e non dal Gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l.;

se, infine, il Governo intenda fare luce sulla gestione della curatela fallimentare, accertando i motivi per i quali la curatela fallimentare non abbia voluto verificare i bilanci degli ultimi dieci anni della società fallita.

(4-04951)

(24 febbraio 2021)

RISPOSTA.^(*) - L'interrogante ha chiesto di verificare, anche attraverso l'esercizio delle prerogative ispettive, la regolarità della procedura fallimentare del gruppo editoriale Umbria 1819 srl. La ricostruzione del procedimento fallimentare è stata operata attraverso le notizie acquisite dalla Corte di appello di Perugia.

La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia con sentenza datata 17 giugno 2016. Numerose erano state le istanze di fallimento, oggetto di riunione: da parte della società Infopress srl, creditrice dell'importo di 86.521 euro; della società Rotopress International srl, creditrice di 226.206,14 euro; di 20 ex lavoratori dipendenti, asseritamente illegittimamente licenziati, per importi individuali compresi tra 10.801,51 e 98.867,39 euro.

In data 7 luglio 2016 veniva notificato al curatore il reclamo *ex art. 18* della legge fallimentare proposto dalla società gruppo editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La curatela si è tempestivamente costituita nel reclamo proposto, munita dell'autorizzazione del giudice delegato. Con sentenza 5 luglio 2018, depositata il successivo 21 luglio, ora passata in giudicato, la Corte di appello di Perugia respingeva *in toto* il reclamo proposto, confermando la sussistenza dello stato di insolvenza, scrutinando altresì la lamentata esistenza di crediti i cui eventuali incassi avrebbero costituito attivo capiente per il soddisfo eguale ed integrale dei creditori sociali, riscontrando tuttavia l'esistenza di crediti in contestazione (in particolare nei confronti di Umbria TV e Centro Italia pubblicità) e un presunto credito riguardante il risarcimento del danno per diffamazione nei confronti della Regione Umbria e del gruppo RCS SpA, privo di una qualsiasi concretezza tanto da non poter fare alcuna ottimistica previsione di utilità anche tenuto conto dei tempi di un accertamento giudiziario. Inoltre, il credito dovuto dai soci in forza del patto parasociale non risultava né certo, né liquido né esigibile tenuto conto che a fronte di un'ingiunzione nei confronti dei soci, questi avevano proposto opposizione.

Con la sentenza di fallimento è stato nominato il curatore e, con decreto del 25 marzo 2017, il giudice delegato ha nominato il comitato dei creditori. Quest'ultimo si è costituito in data 13 aprile 2017 e risulta composto da due creditori privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 1, e da un creditore chirografario. La scelta è derivata dalla circostanza che la pressoché totalità dei creditori privilegiati era rappresentata dai lavoratori subordinati e dipendenti, il cui complessivo credito costituiva quasi il 70 per cento dell'intero ceto creditorio.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il curatore ha provveduto ad acquisire all'attivo esclusivamente beni mobili e crediti. Tutti i beni mobili, sia quelli rinvenuti in sede di accesso presso la sede della società fallita, sia quelli ulteriormente rinvenuti anche a seguito delle verifiche espletate dal curatore, alla data del 2 febbraio 2018 erano stati integralmente liquidati. L'attivo ammontava complessivamente a 702.159,91 euro e non vi erano ulteriori beni da liquidare. Tutti i crediti sono stati realizzati ad eccezione di uno per il quale è tuttora in corso il giudizio di opposizione proposto dal debitore.

Il credito in contenzioso risulta ammontare a 5.888,90 euro. Lo stato passivo delle insinuazioni tempestive è stato reso esecutivo in data 10 aprile 2018 per un totale di 1.570.474,91 euro.

Con riferimento a quanto riportato in merito alle dichiarazioni contenute in una relazione del legale del gruppo, va rilevato che non si tratta di una relazione ma di un parere formulato, su richiesta del curatore, in seno ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società dichiarata fallita, antecedentemente alla declaratoria di fallimento. Successivamente alla sentenza di fallimento, l'opponente ingiunto riassumeva il giudizio interrotto al fine di veder revocato il decreto emesso. All'esito della riassunzione si costituiva la curatela potendo così accedere alla documentazione versata agli atti di causa da detto opponente, la cui verifica portava a ritenere fondata l'opposizione proposta.

L'opponente faceva pervenire alla procedura una proposta transattiva, all'esito della quale si imponevano le valutazioni del caso, basate altresì sul parere del legale in questione, il quale esamina le criticità del giudizio, elenca le ragioni di diritto proposte in sede di costituzione della curatela a difesa della posizione sostenuta, tra le quali quelle inerenti alle compensazioni opposte dalla controparte, si rendeva favorevole alla proposta transattiva formulata dall'opponente, ritenendola meritevole di accettazione. La transazione è stata debitamente autorizzata dal comitato dei creditori e dal giudice delegato.

Per quanto riguarda il profilo relativo al contributo pubblico all'editoria, il curatore, preso atto che la società fallita aveva presentato in data 28 gennaio 2016, e pertanto antecedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento, domanda di ammissione al contributo pubblico per l'editoria per l'anno 2015, ha, dietro espressa autorizzazione del giudice delegato, provveduto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la documentazione necessaria all'erogazione della somma spettante, avvalendosi dell'ausilio, autorizzato dal medesimo giudice delegato, della Oeloitte & Touche SpA, la quale ha rilasciato la certificazione di revisione del bilancio della società fallita al 31 dicembre 2015 attestante la veridicità dei dati di bilancio, nonché le ulteriori certificazioni attestanti il sostenimento dei costi al 2 settembre 2015 ed il numero e l'effettività delle copie vendute e distribuite, del Centro servizi editoriali srl per la presentazione della documentazione suddetta, nonché di due coadiutori, già dipendenti della società, al fine di

predisporre la documentazione necessaria alla Oeloitte & Touche ed al Centro servizi editoriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, esaminata la documentazione e le certificazioni depositate, ha disposto l'erogazione del contributo a favore della procedura, contributo ad oggi facente parte dell'attivo recuperato e componente il saldo del conto corrente bancario di corrispondenza accesso alla procedura, saldo che verrà utilizzato nel prosieguo della procedura, per soddisfare i creditori concorrenti, ivi compresi INPS ed INPGI surrogati ai dipendenti dagli stessi soddisfatti per intervento dei fondi di garanzia.

Il curatore ha provveduto inoltre all'incasso di un residuo contributo pubblico all'editoria stanziato per il 2014.

Il curatore nella relazione *ex art.* 33 della legge fallimentare ha riportato ed esposto i dati di bilancio inerenti a tutti quelli chiusi a far data dalla costituzione e sino alla data di fallimento, nonché i dati contabili inerenti alla frazione dell'ultimo periodo antecedente alla data di fallimento (1° gennaio 2016-18 maggio 2016), esaminati al fine di scrutinare le ragioni che hanno portato al dissesto della società.

Il curatore ha inoltre promosso le azioni esperibili tese, in via diretta ed indiretta, al recupero o alla ricomposizione dell'attivo della procedura, nonché nei confronti di alcuni amministratori per la restituzione di indebiti percepiti. In particolare, risulta essere stata proposta azione tesa alla dichiaratoria di nullità della delibera assembleare con la quale la società è stata sciolta e posta in liquidazione al fine di veder caducare gli atti posti in essere dal nominato liquidatore volontario, tra i quali anche quelli inerenti ai pagamenti da questi eseguiti a favore di un legale per complessivi 156.000 euro. Risulta essere stata proposta azione revocatoria per detti pagamenti, nonché azioni giudiziarie nei confronti degli amministratori dottor Luigi Giacumbo e dottor Giuseppe Ghezzi, per rimborsi da questi indebitamente percepiti nel periodo nel quale hanno rivestito la qualifica di amministratori per complessivi 22.063,47 euro, di cui 15.517,96 riferiti al dottor Giacumbo, e 9.545,51 riferiti al dottor Ghezzi. Per completezza, sono state acquisite le informazioni riguardanti l'attivazione di poteri ispettivi da parte del Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dall'istruttoria compiuta dall'ufficio per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione predeterminati per legge attraverso l'esame documentale degli atti prodotti dall'impresa, anch'essi espressamente previsti per legge, non sono emerse criticità ostative al riconoscimento del contributo. L'impresa era risultata in regola con il versamento dei contributi previdenziali, sia presso l'INPGI che presso l'INPS (DURC). Sulla base di tali risultanze istruttorie, la commissione tecnica consultiva, chiamata ad esprimere, ai sensi dell'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, parere obbligatorio, anche se non vincolante, sull'ammissione al contributo, aveva espresso parere favorevole nella seduta di novembre 2016.

Con riferimento all'ulteriore punto sollevato, in ordine alla verifica su circa 3.000 copie mensili del giornale che sarebbero state vendute, da gennaio a settembre 2015, a società facenti parte dello stesso gruppo, si conferma che il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, vigente nell'anno 2015, non ammetteva al contributo copie della testata vendute in abbonamento a soggetti collegati all'impresa stessa, ma tale circostanza non era emersa in alcun modo dalla documentazione esaminata dagli uffici del Dipartimento per l'editoria per l'ammissione al contributo per l'anno 2015.

Infine, per quanto concerne l'attività ispettiva sulla concessione dei contributi, il Dipartimento per l'editoria si avvale della collaborazione degli organi della Guardia di finanza, in virtù di uno specifico protocollo d'intesa, finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione per la vigilanza e il controllo sulla legittimità della percezione dei contributi erogati dallo Stato in favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria. In attuazione del protocollo, l'impresa gruppo editoriale Umbria era stata selezionata nell'ambito della programmazione dei controlli successivi avviati nella campagna 2010 e, con riferimento a tale annualità, le attività ispettive svolte dai reparti territorialmente competenti della Guardia di finanza si sono concluse con esito regolare, non avendo evidenziato alcuna anomalia che potesse riflettersi sulla concessione dei contributi pubblici.

Infine, dagli approfondimenti istruttori finora svolti dalle competenti articolazioni ministeriali non risulta che la procedura fallimentare sia stata attinta da irregolarità procedurali oggetto delle notizie di stampa richiamate.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

BARBARO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

si è recentemente appreso che pochi giorni prima dell'agguato che ha visto morire l'ambasciatore Attanasio ed il carabiniere Iacovacci, precisamente il giorno 13 febbraio 2021, per garantire l'incolumità del diplomatico belga Axel Kenes e dei suoi colleghi estoni, irlandesi e norvegesi di stanza a Kinshasa, l'ONU aveva disposto un folto contingente a protezione dei diplomatici: le foto pubblicate evidenziano la presenza di mezzi blindati e di notevoli armamenti ad equipaggiamento di scorta al convoglio ONU; queste immagini dimostrano, a giudizio dell'interrogante vergognosamente e in-

spiegabilmente, la totale inadeguatezza dei mezzi dei nostri connazionali, transitati in aree pericolose con due fuoristrada vetusti e senza nessun livello di protezione, in occasione del tragico accadimento del 22 febbraio;

a quanto emerge dalle inchieste giornalistiche, secondo il World food programme, alla sicurezza avrebbero dovuto contribuire sia l'Italia che il Congo, tanto che dalla sede delle Nazioni Unite hanno infatti voluto ricordare che quando la diplomata statunitense Samantha Power ha viaggiato in quelle zone alcuni mesi prima dell'omicidio dell'ambasciatore Attanasio, Washington ha ascoltato le valutazioni sulla sicurezza dell'ONU, ma ha deciso ugualmente di inviare rinforzi nei dispositivi di sicurezza. In sostanza, a prescindere dalle considerazioni delle Nazioni Unite o delle autorità locali, è lo Stato di appartenenza del diplomatico a prendere in autonomia le decisioni per salvaguardare la sicurezza dei propri uomini;

con risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04967 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dichiarava che: "Questo Ministero svolge regolarmente valutazioni sui livelli di rischio nei vari Paesi e può formulare raccomandazioni sulle misure di sicurezza da adottare", mentre in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-05052, lo stesso Ministero specificava che "A luglio 2018 (...) è stata effettuata un'ispezione a Kinshasa di carattere generale nell'ambito dell'ordinaria attività ispettiva, non correlata ad alcuna richiesta dell'ambasciatore. In quell'occasione fu stabilito di mantenere un attento monitoraggio dell'evoluzione della situazione politica ed ambientale, al fine di valutare l'eventuale necessità di rafforzamento, su base temporanea, del servizio di tutela a fronte di un possibile peggioramento della situazione", ma, nella stessa risposta, segnatamente dichiarava che l'ambasciatore Attanasio, quale "datore di lavoro", anche di sé stesso, avesse in ragione di tale condizione responsabilità dirette sulla sicurezza propria e del personale affidatogli, ancorché le stesse, senza dubbio, travalichino in aree di esclusiva pertinenza di apparati di sicurezza dedicati;

per l'interrogante, già fortemente perplesso su come il Governo abbia gestito la programmazione e l'esecuzione del servizio di sicurezza del capomissione italiano nella Repubblica democratica del Congo e vieppiù insoddisfatto proprio in ragione delle contraddittorie due risposte prodotte alle precedenti interrogazioni, le recenti notizie apprese, relative alla dotazione di sicurezza dei diplomatici Axel Kenes e Samantha Power, determinano particolare sgomento: qualsiasi operatore della sicurezza, con un minimo di esperienza, si sia espresso sulla vicenda, ha affermato che sarebbero serviti almeno due anelli di protezione con otto operatori; ma ciò non è avvenuto, determinando difatti la mancanza di risorse coerenti con il livello di rischio noto su tutti i livelli,

si chiede di sapere:

se l'ambasciatore Attanasio avrebbe potuto incrementare *motu proprio* gli assetti di sicurezza assegnati, incrementandone gli uomini e gli equipaggiamenti, al fine di avere un migliore assetto di *close protection standard* e permanente, ovvero se lo avesse richiesto;

se il Ministero degli affari esteri conoscesse il *modus operandi* di altri Paesi per i transiti di personale diplomatico in quelle aree e gli assetti di protezione ravvicinata da loro adoperati;

se abbia avuto corrispondenze per comprendere in base a quale differente valutazione del rischio, per garantire l'incolumità di alcuni diplomatici di stanza a Kinshasa, l'ONU avesse disposto un folto contingente di protezione, mentre per il convoglio di veicoli che trasportavano i connazionali il dispositivo di sicurezza era totalmente inappropriato.

(4-05809)

(15 luglio 2021)

RISPOSTA. - La sicurezza dell'ambasciata a Kinshasa è assicurata da un dispositivo di sicurezza e vigilanza di due Carabinieri in servizio quadriennale, cui si aggiungono altri due Carabinieri in missione semestrale di protezione e scorta del capo missione. Quest'ultimo dispositivo di tutela era stato incrementato di un'ulteriore unità dal 10 gennaio al 10 febbraio 2019, su richiesta dell'ambasciatore Attanasio per tale limitato periodo, in ragione di una delicata tornata elettorale locale che avrebbe potuto condurre a disordini nella capitale. Nessuna richiesta di rafforzamento per migliorare l'assetto di "*close protection*" su base permanente è stata successivamente avanzata.

Il Ministero, che svolge regolarmente valutazioni sui livelli di rischio nei vari Paesi e formula raccomandazioni sulle misure di sicurezza da adottare, si basa essenzialmente sulle valutazioni dell'ambasciata e di altre articolazioni dello Stato, qualora presenti *in loco*, oltre che sulle valutazioni dei maggiori *partner*, in particolare attraverso gli scambi di informazioni in sede di riunione dei capi missione UE. In questo caso, la missione nell'est del Paese si svolgeva nel quadro organizzativo del programma alimentare mondiale.

Quanto al dispositivo di sicurezza predisposto dal World food programme, su richiesta italiana il Dipartimento sicurezza delle Nazioni Unite ha trasmesso un rapporto (Fact-finding mission report) datato 19 marzo, che è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(6 agosto 2021)

BINETTI. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

Piazza Sempione è "area tutelata" ai sensi degli artt. 10, comma 1, 134, 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, e fa parte della "Città storica" di Roma ed è considerata dalla Carta per la Qualità di Roma Capitale tra i siti di "Rilevante interesse architettonico, urbano o ambientale", nonché fra gli "Spazi aperti - Piazze e Larghi con alto grado di identità", ai sensi del vigente Piano regolatore generale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 33/2003 e s.m.i. (all. G1, f. 11), con il connesso regime di tutela; progettata nei primi anni Venti del secolo scorso dall'architetto Gustavo Giovannoni, rappresenta un *unicum* nella storia urbana di Roma, e presenta tratti di originalità e di pregio architettonico di assoluta rilevanza, documentati in una serie di studi;

la Giunta del III Municipio di Roma Capitale, con prot. CD/103462/2020, con riferimento al progetto di "riqualificazione" della zona di piazza Sempione a Roma, ha previsto lo spostamento di un monumento in una piazza storica, sottoposta a vincoli di tutela, senza aver prima acquisito i prescritti pareri. L'approvazione del progetto è avvenuta senza alcuna condivisione con la cittadinanza (comitati di quartiere, parrocchia, categorie professionali), avendo la Giunta rinunciato al ricorso al "processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana", disciplinato dalle norme del Comune di Roma (delibera Consiglio comunale n. 57/2006 e s.m.i.) e senza nessuna condivisione col Consiglio municipale e con le Commissioni competenti. L'assenza dell'elemento fondamentale della partecipazione e del confronto ha minato alle basi la stessa redazione del progetto, che risulta, da un'analisi della Relazione che lo accompagna e delle tavole ad esso allegate, privo di elementi fondamentali per l'inquadramento storico, urbanistico-architettonico, che appare confuso negli obiettivi generali, carente nella spiegazione delle scelte di progetto;

gli interventi sulla piazza previsti dal progetto approvato dalla Giunta non sono riconducibili ad un semplice concetto di "riqualificazione", ma si sostanziano in modifiche importanti, tali da alterare il volto architettonico e l'assetto urbanistico della piazza. In particolare: "viene pedonalizzata tutta l'area antistante il palazzo Sabbatini, adibito a edificio del Municipio, con una profonda trasformazione del profilo architettonico dell'area; l'area pedonalizzata dovrebbe diventare un grande lastricato, che si distacca nettamente dal resto della piazza, per la tipologia e il colore del materiale utilizzato per la pavimentazione nonché per la netta delimitazione con paletti, catenelle, panchine collocate in posizione perimetrale; il distacco di questa nuova area dal resto della piazza è accentuato dalle caratteristiche dell'impianto di illuminazione. Nella piazza e in corso Sempione è prevista l'installazione di 38 pali della luce ritenuti non coerenti con lo stile architettonico della piazza; la suddivisione della piazza definita dal progetto è accentuata da una nuova destinazione d'uso delle sue parti: il versante sud resta l'unica parte destinata al transito veicolare, fortemente limitato dall'area parcheggi, previsti per recuperare quelli persi con la parziale pedonalizzazione". L'insieme degli interventi previsti (pavimentazione (e sua perimetrazione), illuminazione, dislocazione dei posti auto) è tale da modificare la fisionomia della piazza, rompendone l'unità che l'ha sempre caratterizzata. Verrebbe realizzata una sorta di "piazza nella piazza";

gli interventi previsti dalla cosiddetta "riqualificazione", anziché valorizzare i tratti originari della piazza, creano uno svilimento della stessa. Anche il previsto spostamento della statua della Madonna, attualmente posta al centro della piazza finisce per snaturarne il profilo originario. La statua viene inoltre abbassata, rimuovendo i due basamenti a gradoni. Il monumento, realizzato con i fondi raccolti dagli abitanti del quartiere e dai fedeli del "Divino Amore" come *ex voto* per la protezione accordata dalla Madonna durante la guerra, si trova in quella collocazione dal lontano 18 maggio 1947. Secondo la Giunta municipale la ragione principale per lo spostamento della Madonnina sarebbe quella di "valorizzarla", risparmiandole la funzione di "spartitraffico", mentre in realtà si finirebbe semplicemente con accantonarla e renderla meno visibile anche come punto di riferimento, diversamente da quanto accade da oltre 70 anni;

in tutte le piazze aperte al traffico gli elementi architettonici di decoro come statue, fontane, obelischi, sono posti al centro delle stesse e, se il flusso del traffico lo richiede, sono anche "spartitraffico". Il monumento alla Madonna di piazza Sempione è uno "spartitraffico" come lo sono la Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica, il monumento equestre di Garibaldi al Gianicolo, la statua del Bersagliere a Porta Pia, l'obelisco di piazza Marconi, la Fontana delle rane a piazza Mincio, senza che per questo qualcuno pensi di spostare questi elementi architettonici con la presunta motivazione di volerli valorizzare, alterando il tessuto architettonico della piazza. In ogni caso, bisogna osservare che non esiste alcuna esigenza di mobilità che suggerisca lo spostamento della statua della Madonna. Anzi, è l'esatto contrario: è proprio lo spostamento che potrebbe causare problemi al traffico;

il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, nel proprio parere rilasciato con nota prot. n. 985 del 12 gennaio 2021, ha evidenziato i problemi che la nuova collocazione porrebbe al percorso della corsia preferenziale degli autobus, stabilendo una serie di prescrizioni per porvi rimedio e chiedendo in alternativa di "considerare la possibilità di ricollocare la statua al centro della piazza, lasciando così il sagrato della chiesa nella sua conformazione attuale". L'evidente infondatezza delle ragioni addotte dalla Giunta per lo spostamento della statua della Madonna si aggiunge alla constatazione che tale spostamento, oltre a rappresentare di per sé un *vulnus* storico-urbanistico, contribuisce allo stravolgimento complessivo del volto della piazza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, prima che avvenga la trasformazione di Piazza Sempione con un progetto, che è ben lungi dal volerla riqualificare, affinché venga rivalutato l'intervento tenendo conto di tre elementi chiave:

a) il mancato coinvolgimento della popolazione, dal momento che sono state raccolte oltre 3.000 lettere e manifestazioni di dissenso rispetto all'attuale disegno;

b) il vissuto della pietà popolare nel quartiere, abituato a fare riferimento fin dal termine della seconda guerra mondiale a quella precisa immagine sacra della Madonna;

c) il *vulnus* che si crea all'impianto urbano delle piazze di Roma, note in tutto il mondo per il preciso filo rosso, che ne lega gli aspetti storici, architettonici artistici e urbanistici.

(4-05078)

(16 marzo 2021)

RISPOSTA. - Con nota del 29 ottobre 2020 è stata acquisita agli atti della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma la richiesta di parere, formulata dal municipio III di Roma capitale, relativa all'intervento di riqualificazione di piazza Sempione e della porzione di corso Sempione compresa tra la piazza e l'incrocio con via Maiella.

Come è noto, piazza Sempione costituisce il cuore del quartiere di "Città giardino Aniene", progettato negli anni '20 del Novecento da Gustavo Giovannoni. Sulla piazza principale vengono localizzati i principali edifici pubblici e servizi: la chiesa parrocchiale (progettata dallo stesso Giovanni-

ni), il cinema-teatro, la scuola, l'ufficio postale, le sedi dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della delegazione municipale.

Attualmente la piazza, interamente pavimentata in asfalto e di fatto costituente una porzione di via Nomentana, è attraversata nella parte davanti alla chiesa da un elevato flusso di traffico che scorre in direzione del centro di Roma; la restante parte, davanti alla sede del municipio, è destinata a parcheggio.

Il progetto presentato prevede la pedonalizzazione, con nuova pavimentazione in pietra, della porzione della piazza davanti all'attuale sede del municipio, oggi adibita a parcheggio. Alcuni dei parcheggi eliminati verrebbero recuperati lungo corso Sempione e in porzioni perimetrali della piazza. Il progetto prevede anche una nuova illuminazione e la sistemazione di alcune sedute nell'area pedonale. La pedonalizzazione della piazza non comprende, ovviamente, gli accessi ai fabbricati di abitazione in via delle Alpi Apuane e via Titano e la possibilità di percorrere via Monte Tesoro che collega la piazza a via Gargano.

La viabilità principale, che attualmente attraversa la piazza da via Nomentana e da via di Monte Subasio in direzione di corso Sempione, viene mantenuta, così come la fermata dei bus e lo stazionamento dei taxi. Proprio in ragione del notevole flusso di traffico nella piazza, sia di mezzi privati sia del servizio pubblico, nel progetto viene proposto lo spostamento della statua raffigurante la Madonna, posta dal 1947 al centro della porzione di piazza davanti alla chiesa degli Angeli custodi.

La conformazione odierna della piazza e le condizioni del traffico, enormemente incrementate rispetto a qualche decennio fa, rendono allo stato attuale l'immagine sacra (che in tempi relativamente recenti è stata recintata da una cancellata metallica) una sorta di spartitraffico, circondata dalla segnaletica orizzontale a strisce bianche. Il progetto presentato dal municipio III prevede l'arretramento della statua sul marciapiede ai piedi della scalinata della chiesa, opportunamente allargato, consentendo di mantenere la visione assiale per chi attraversa il ponte Tazio proveniente dal centro di Roma.

A seguito della valutazione del progetto e del sopralluogo eseguito dai funzionari della Soprintendenza, con nota del 2 dicembre 2020 veniva emesso un parere favorevole con prescrizioni al progetto presentato. Il parere espresso dalla Soprintendenza valutava positivamente l'opportunità di una complessiva riqualificazione della piazza, attualmente ridotta a parcheggio e sede stradale a flusso di traffico intenso, pur nella naturale trasformazione dei luoghi e della vita della città contemporanea. In questo senso, veniva accolto favorevolmente lo spostamento della statua, rispetto al quale si prescriveva l'eliminazione dei due gradini su cui poggia il basamento (peraltro aggiunti in epoca più tarda rispetto al posizionamento della statua) per rie-

quilibrarne l'altezza in relazione alla scalinata della chiesa. Veniva inoltre prescritto di presentare in fase successiva la progettazione esecutiva del disegno della pavimentazione e del sistema di illuminazione, per l'espressione del parere di competenza. Dopo l'espressione del parere, la Soprintendenza competente è venuta a conoscenza di episodi di dissenso manifestati da una parte della comunità locale e da alcuni comitati di cittadini, che lamentano una mancata partecipazione civica nelle fasi preliminari della progettazione dell'intervento.

Successivamente, il municipio III ha intrapreso l'elaborazione di una nuova proposta progettuale, con l'intenzione di prevedere una diversa collocazione della statua e una diversa soluzione per la parte antistante alla chiesa, condivisa con il vicariato di Roma per gli aspetti connessi alle esigenze devozionali e alla celebrazione delle funzioni religiose all'interno della chiesa. La nuova proposta è stata presentata alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza in data 15 giugno 2021, ed è quindi attualmente in corso di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

BOSSI Simone, BERGESIO. - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il decreto direttoriale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico 2 aprile 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 98 del 14 aprile 2020, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, e la correlata tabella delle specie autoctone di interesse alieutico, in corso di adozione, hanno posto diverse criticità attuative;

al sistema gestionale della pesca, professionale e dilettantistica sono connessi importanti interessi, pubblici e privati, contratti in essere e pratiche acquisite, che non possono essere interrotti in maniera improvvisa, e allo stesso modo non possono essere alterati gli equilibri dei territori che basano la loro economia su questa importante risorsa;

con la prossima adozione della tabella delle specie autoctone correlata al decreto direttoriale si verrebbe a completare un quadro normativo che, senza che sia stata definita una congrua fase transitoria e, in alcuni casi, dall'oggi al domani, dovrebbe comportare l'interruzione dell'immissione nelle acque regionali di diverse specie che da sempre rappresentano un elemento fondante della funzionalità del sistema della pesca regionale; un esempio

è l'immissione del coregone laverello e della trota fario, che avviene in modo capillare da oltre un secolo nelle acque lombarde, la quale proprio per effetto della normativa dovrebbe subire un'interruzione;

è evidente che l'interruzione delle immissioni causerebbe danni gravissimi e irreparabili ad un comparto già in fase regressiva, gravato inoltre dei danni derivanti dall'attuale pandemia da COVID-19, nonché a tutto l'indotto, commercio e ristorazione compresi;

da oltre un secolo la pesca dilettantistica nelle acque dei torrenti montani lombardi, che genera un indotto economico rilevante e coinvolge svariate decine di migliaia di appassionati, che danno vita ad un fitto reticolo associativo, si alimenta di immissioni di trota fario, che avvengono in pressoché tutti gli innumerevoli torrenti alpini di Lombardia, con esemplari prodotti in oltre 20 impianti ittiogenici di proprietà e gestione pubblica e privata;

la stessa economia della pesca professionale lombarda, che conta circa 150 imprese e genera un indotto di alcuni milioni di euro, si basa prevalentemente sul prelievo di coregone lavarello, che rappresenta la quota maggiore del pescato professionale dei laghi di questa regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nelle more della presentazione e della valutazione delle richieste di deroga dell'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, non intenda definire, in accordo con le Regioni, un congruo periodo transitorio che accompagni il sistema gestionale della pesca ed il suo indotto ad un graduale adeguamento della normativa nelle ipotesi di diniego, e permetta al contempo una corretta valutazione delle istanze di deroga;

se, alla luce delle criticità espresse dalle Regioni, voglia concordare con esse le necessarie proposte di modifica del decreto direttoriale, al fine di non impattare, anche considerando le criticità legate alla diffusione del COVID-19, sull'economia dei territori a maggiore vocazione ittica, che basano la funzionalità del sistema gestionale della pesca sull'immissione, addirittura secolare, di specie alloctone.

(4-05231)

(7 aprile 2021)

RISPOSTA. - Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, ha

modificato e integrato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ribadendo il divieto di immissione in natura di specie non autoctone, introducendo una possibilità di deroga, successivamente dettagliata con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone".

Come specificato all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, le eventuali richieste di deroga possono essere avanzate su istanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, e possono essere autorizzate da questo Ministero, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio SNPA, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali e, comunque, in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio alla fauna e alla flora selvatiche locali.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione del decreto ministeriale citato, è stato istituito, presso questo Ministero, un apposito tavolo tecnico a cui partecipano rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole, di ISPRA, delle Regioni e Province autonome. Nell'ambito del tavolo è stata richiesta all'ISPRA una valutazione tecnico-scientifica in relazione all'origine autoctona o non autoctona delle specie di pesci delle acque dolci di interesse alieutico. È stata quindi prodotta, con il supporto tecnico-scientifico di AIIAD (Associazione italiana ittiologi acque dolci) una tabella che riporta per ogni Regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia, adottando la nomenclatura più recente e aggiornata, nonché accettata dalla comunità scientifica.

La tabella è stata presentata alle Regioni nel corso di due diversi incontri, ed è stata modificata e integrata tenendo conto sia di quanto emerso in tali occasioni e sia delle informazioni fornite dalle Regioni stesse. In particolare, per quanto riguarda la Regione Lombardia, premesso che il decreto direttoriale per il patrimonio naturalistico 2 aprile 2020 non comporta limitazioni al prelievo di popolazioni di specie alloctone, che quindi possono essere oggetto di pesca professionale e dilettantistica, si rappresenta quanto segue.

Il programma triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura 2017-2019 (PRPA) della Regione Lombardia, adottando i principi guida UE espressi attraverso la politica comune della pesca (PCP), stabilisce che gli *stock* ittici non devono essere sottoposti a sovrasfruttamento e che la pesca e l'acquacoltura devono essere sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Il PRPA ha, tra i suoi scopi, quello di garantire la durabilità delle risorse ittiche, la tutela della biodiversità e una gestione improntata

sul criterio del prelievo sostenibile degli *stock* ittici. Il PRPA individua nell'integrità degli ecosistemi acquatici l'elemento essenziale per il mantenimento di comunità ittiche ben strutturate e nel miglioramento degli *habitat* lacustri e fluviali uno strumento per migliorare le condizioni delle popolazioni delle specie stenoecie (come ad esempio i salmonidi).

Le indicazioni che provengono dalle statistiche del pescato professionale lasciano intendere che per alcuni laghi lombardi il numero di pescatori sia arrivato al massimo sostenibile e che la via per incrementare il reddito derivante dal pescato sia piuttosto quella di valorizzare il prodotto. Il settore risulta trainato da una domanda tipicamente stagionale con una prevalenza di vendita di pesce non trasformato e un indotto fondato soprattutto sulla quantità e non sulla qualità del prodotto. La necessità di sostenere un'attività di costante ripopolamento non può che derivare da un prelievo a carico delle popolazioni selvatiche maggiore della loro capacità di automanterarsi, ovvero da un prelievo non sostenibile in rapporto anche al contesto ambientale specifico.

I molteplici impatti negativi di un tale approccio sono ormai ampiamente documentati e diffusi, tra questi, nel caso specifico del lavarello, per il lago di Como, ad esempio, dal 2011 al 2019 sono stati riscontrati cali di pescato da 120-130 a 33-50.000 chili.

Relativamente al capillare ripopolamento con trota atlantica (*Salmo trutta*), i danni provocati alle specie ittiche autoctone e alle altre componenti delle biocenosi sono particolarmente gravi. Da un lato, infatti, l'elevato tasso di ibridazione ha comportato la completa estinzione della specie autoctona nella maggior parte dei bacini, dall'altro l'introduzione di una specie ittica predatrice in ambienti in cui naturalmente la comunità ittica sarebbe assente, ha determinato gravi conseguenze sulle altre comunità animali.

In ogni caso, la contropartita economica (derivante dall'indotto determinato dall'attività di pesca sportiva) non appare congrua con il danno economico ed ecologico provocato in termini di perdita di servizi ecosistemici. L'idea di procedere con il sovrasfuttamento degli *stock* ittici tramite una pressione di pesca non sostenibile dalle popolazioni, sia di specie alloctone divenute di interesse economico e sia di specie autoctone, tentando di ristabilire i *deficit* con ripopolamenti capillari e prolungati nel tempo, non risulta quindi in linea con le raccomandazioni e i principi guida del PCP e del PRPA né coerente sotto l'aspetto ecologico, faunistico e gestionale.

Nei casi in cui la richiesta di uno specifico prodotto ittico a fini alimentari sia tale da non poter essere soddisfatta dall'utilizzo della produzione delle comunità esistenti negli ambienti naturali senza incidere sulla loro conservazione a medio e lungo termine (utilizzo del capitale naturale in luogo dell'utilizzo dell'interesse), un modo sostenibile potrebbe essere quel-

lo di predisporre un sistema di produzione da allevamento, con le modalità e le limitazioni previste dalla relativa normativa.

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(6 agosto 2021)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone, CASOLATI, PERGREFFI, ZULIANI, PIANASSO, CAMPARI, DORIA, FERRERO, TESTOR, ALESSANDRINI, FAGGI, CORTI. - *Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari europei.* - Premesso che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP, dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli monouso, *Single-Use Plastics* (SUP), tra cui posate e piatti di plastica monouso, cannucce, palette per i distributori automatici, *cotton fioc*, contenitori in polistirolo espanso, attrezzi per la pesca;

la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;

persistono tra gli Stati membri alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili per limitare la diffusione del *virus* anche in termini di sicurezza sanitaria, di economicità, di disponibilità e di tasso di riciclabilità, che spesso raggiunge il 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, poi in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, all'utilizzo del PET 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

molte aziende italiane sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro il 3 luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta, oltre che adeguati dal punto di vista economico e ambientale, e sicuri dal punto di vista sanitario;

tra i settori richiamati rientra quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande che conta oltre 820.000 distributori nel nostro Paese e interessa più di 3.000 aziende con il coinvolgimento a vario titolo di oltre 33.000 lavoratori;

nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare il settore;

si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando raccoglitori specifici presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;

in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre industrie, già gravemente provate dalla pandemia, rendendole meno competitive rispetto all'UE o a Paesi *extra* UE, senza alcun reale beneficio in termini ambientali e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero che non possono assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, ritenga opportuno intervenire anche a livello europeo per conferire maggiori margini temporali all'entrata in vigore del divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, consentendo al Paese di continuare il virtuoso percorso intrapreso verso la circolarità dell'industria della plastica.

(4-05456)

(13 maggio 2021)

RISPOSTA. - In via preliminare si osserva che è stato predisposto lo schema di decreto legislativo al fine di recepire la direttiva europea n. 904 del 2019, sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 22 della legge

di delegazione europea. Le disposizioni normative conseguenti impongono che l'attuazione della direttiva avvenga nel termine indicato dalla stessa, ovvero entro il 3 luglio 2021. A partire da questa data deve essere applicato il divieto di immissione sul mercato di determinati nuovi prodotti in plastica, cosiddetti monouso.

Il mancato recepimento di una direttiva da parte di un Paese membro, come noto, comporta che la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato e adire la Corte di giustizia dell'Unione europea anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Purtroppo, vi è la possibilità, secondo le previsioni della legge n. 234 del 2012, di ottenere una proroga pari a 3 mesi di tale termine di recepimento, in tal modo evitando il rischio di infrazioni comunitarie.

Nella bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva è stata prevista, fermo restando il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, una disposizione che consente alle aziende coinvolte l'esaurimento delle scorte presenti in magazzino, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il Ministero si sta adoperando, anche attraverso un'interlocuzione diretta con la Commissione europea, per porre in essere azioni di mitigazione nel processo di recepimento, volte a tutelare le filiere industriali del settore. In tale direzione si segnala che lo schema di decreto di recepimento contiene una disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo *standard* europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile che, in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche *standard*.

Ancora, riguardo alle linee guida dell'Unione europea, è ferma intenzione del Governo di ribadire che la definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sia meno stringente, ovvero che venga riferita unicamente alla fase finale del processo di fabbricazione, fattore che rappresenta la vera differenza tra le due categorie di prodotti.

In ultimo, nelle more di ulteriori azioni che verranno intraprese per la salvaguardia delle aziende, bisogna tenere presente che il nostro Paese si trova ancora in una situazione emergenziale dovuta all'emergenza pandemica. Nonostante i notevoli miglioramenti degli ultimi mesi, anche grazie all'intensa campagna di vaccinazione, si è tutti consapevoli che i prodotti in plastica monouso, in molti casi, sono stati utili nel contrasto alla pandemia, al fine di garantire la sicurezza e la necessaria protezione sanitaria dei cittadini. Pertanto, il Governo continuerà a sostenere con convinzione le posizioni espresse.

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(6 agosto 2021)

DE BONIS. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Madagascar è uno dei Paesi più poveri dell'Africa e del mondo: quasi l'80 per cento della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno;

tra il 1980 e il 2010, il Paese ha subito 35 cicloni e inondazioni, cinque periodi di grave siccità, cinque terremoti e sei epidemie. Questa vulnerabilità è stata intensificata dall'aumento della migrazione verso le grandi città, dal deterioramento delle infrastrutture stradali e dalle pessime condizioni di sicurezza. Alcuni villaggi hanno superato la soglia di emergenza per malnutrizione acuta globale stabilita dall'OMS e, a livello nazionale, il Paese ha uno dei più alti tassi di malnutrizione cronica del mondo, il 47 per cento;

la crisi politica nel 2009-2013 ha avuto impatti molto negativi sull'economia e sui sistemi sanitari;

il progetto di rafforzamento del sistema sanitario avviato nel 2015 è tuttora in corso, così come l'attività di assistenza sanitaria. Dal novembre 2010, alcune associazioni stanno implementando un progetto di prevenzione e trattamento urbano per moderare la malnutrizione nella capitale, tra le famiglie vulnerabili dei quartieri svantaggiati. Inoltre, per mitigare la situazione di insicurezza nutrizionale, sono stati avviati programmi di emergenza nel sud, incentrati sul trattamento della malnutrizione acuta e sulla garanzia dell'accesso all'acqua potabile;

la quasi totale scomparsa delle fonti di cibo ha creato una "vera e propria emergenza nutrizionale" nel sud del Madagascar. L'agenzia alimen-

tare delle Nazioni Unite (PAM) ha avvertito che le vite dei bambini nel Madagascar meridionale sono in pericolo e che le persone sono ridotte a mangiare foglie selvatiche e cavallette per evitare la fame, dopo che la siccità e le tempeste di sabbia hanno rovinato i raccolti, lasciando centinaia di migliaia di persone sull'orlo della carestia;

Amer Daoudi, direttore *senior* delle operazioni globali del PAM, ha avvertito che le vite di molti bambini malgasci sono in pericolo, specialmente di quelli sotto i 5 anni, i cui tassi di malnutrizione hanno raggiunto "livelli allarmanti". Durante un *briefing* delle Nazioni Unite a Ginevra, Daoudi ha riferito di aver visitato villaggi dove fino all'80 per cento della popolazione ha dovuto ricorrere a misure di sopravvivenza disperate, come mangiare locuste, frutti di *cactus* rossi crudi o foglie selvatiche. Ha assistito a scene orribili di bambini che muoiono di fame, malnutriti, e non solo i bambini, ma anche madri, genitori e intere popolazioni nei villaggi che ha visitato;

considerato che:

la mancanza di servizi di base, dalla salute all'istruzione, alle opportunità di lavoro, così come la povertà e il cambiamento climatico hanno esposto molti dei suoi 26 milioni di persone a pesanti disastri naturali;

secondo il World food programme delle Nazioni Unite (WFP), diversi anni consecutivi di siccità nel sud hanno lasciato almeno 1,35 milioni di persone bisognose di aiuti alimentari e nutrizionali di emergenza. Dallo scorso settembre, nella stagione della siccità, la situazione è diventata critica, poiché le famiglie hanno già esaurito le loro scorte di cibo e sono passate a mangiare le scorte di semi vitali, senza lasciare nulla per la stagione della semina di novembre-dicembre 2020. Inoltre, a causa della mancanza di piogge durante l'ultima stagione di semina, le prospettive per il raccolto 2021 sono scarsissime, indicando un'altra stagione magra ancora più dura da ottobre a marzo 2022;

il WFP ha affermato che la produzione alimentare quest'anno dovrebbe essere "persino inferiore al 40 per cento della già bassa media degli ultimi cinque anni", il che non fa che aumentare le difficoltà incontrate dalle comunità già sull'orlo della sopravvivenza per nutrirsi da sole. Allo stesso tempo, le condizioni semiaride nel Madagascar meridionale, combinate con alti livelli di erosione del suolo, deforestazione e tempeste di sabbia senza precedenti, hanno trasformato i terreni coltivabili in terre desolate in tutta la regione;

tra i bambini sotto i 5 anni la malnutrizione acuta, che richiede assistenza medica d'urgenza, è quasi raddoppiata al 16 per cento dal precedente 9 per cento, nei soli primi mesi del 2021, dopo 5 anni consecutivi di siccità, aggravata quest'anno da tempeste di sabbia. Un tasso del 15 per cento è

considerato già un livello di gravissima emergenza, ma alcuni distretti riferiscono che il 27 per cento (un bambino su quattro sotto i 5 anni) soffre di malnutrizione acuta che causa deperimento e rischio di sopravvivenza;

sebbene 1,35 milioni di persone abbiano bisogno di assistenza alimentare nella regione, il WFP ne sta raggiungendo solo 750.000 e con "mezze razioni", a causa di *deficit* finanziari, e sta cercando urgentemente 75 milioni di dollari per coprire i bisogni di emergenza fino a settembre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione nella quale vive, ormai da tempo, il meridione del Madagascar;

se e quali urgenti iniziative intenda intraprendere perché l'Italia possa contribuire ad alleviare le sofferenze di quella popolazione, portando risorse, cibo e medicinali in una realtà incredibilmente disperata. Il mondo sta soffrendo per la pandemia da COVID, ma l'effetto "domino" in Madagascar, dove le tempeste di sabbia hanno completamente ricoperto il raccolto e non ci sono state piogge decenti da anni, avrà conseguenze enormi nel 2021 e negli anni a seguire per tutti i bambini, le loro madri e le loro famiglie.

(4-05447)

(12 maggio 2021)

RISPOSTA. - L'Italia è a conoscenza della drammatica situazione umanitaria in Madagascar, specialmente nella regione del "grande Sud" del Paese, colpita duramente nel periodo 2019-2020 da una delle peggiori siccità degli ultimi 10 anni. Gli effetti della siccità sono stati resi ancora più pesanti dalla pandemia da COVID-19, che ha imposto forti restrizioni alla capacità di movimento del personale e dei materiali umanitari, determinando il rallentamento e la complessiva riduzione dell'assistenza a favore delle fasce più fragili della popolazione.

Il quadro di insicurezza alimentare appare particolarmente grave. Dinanzi al peggioramento della situazione, la cooperazione italiana, su impulso del vice ministro Sereni e in risposta a una richiesta di finanziamento del programma alimentare mondiale, ha stanziato un contributo di 100.000 euro alla medesima agenzia, che rappresenta uno dei principali canali di attivazione della risposta umanitaria italiana sul fronte multilaterale.

Si tratta di un gesto dal valore simbolico, che si è voluto fare in considerazione della gravità del quadro nel Paese, nonostante le limitate risorse per interventi umanitari e di emergenza della cooperazione italiana e

alcune difficoltà tecniche. Il Madagascar non è infatti Paese prioritario di intervento e non vi è una sede competente dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo. Con questo contributo, l'Italia vuole dimostrare la propria vicinanza alla popolazione malgascia più vulnerabile, mettendo in condizione il personale impegnato in prima linea nella risposta umanitaria di operare per alleviarne le sofferenze.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
SERENI

(9 agosto 2021)

DE LUCIA, CROATTI, MAUTONE, PUGLIA, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, DONNO, VANIN, CAMPAGNA, LANZI. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'11 aprile 2021, Luca Barbareschi, noto attore e produttore televisivo, cinematografico e teatrale, ospite della trasmissione televisiva "Non è l'Arena", in onda in prima serata sulla rete La7, ha proferito delle affermazioni che, a parere degli interroganti, risultano molto gravi, irrispettose ed indecenti;

elucubrando a proposito della situazione economica attuale in cui versa il Paese, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, e, nello specifico, riferendosi allo stato dei teatri italiani e dei lavoratori dello spettacolo, Barbareschi ha dichiarato: "questo è un paese di evasori fiscali. Il mio teatro ha avuto un ristoro straordinario perché avendo i conti in ordine è arrivato un ristoro di quasi 800 mila euro. Ad alcuni teatri non è arrivato nulla perché pagano in nero, perché riciclano soldi, perché fanno cose terribili. Ci sono altri teatri che non scendono in piazza perché hanno la pancia piena, come La Scala o Il Piccolo di Milano. Anzi durante la pandemia hanno avuto talmente tanti soldi a disposizione e poco da produrre che ora avranno dei budget esagerati";

tali frasi hanno aperto una ferita sanguinosa nei riguardi dei lavoratori dello spettacolo che, in questi ultimi mesi, così come molti altri lavoratori particolarmente esposti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto fare enormi sacrifici, settimana dopo settimana, per provvedere al proprio sostentamento e a quello delle proprie famiglie, non avendo nessun'altra fonte di reddito;

l'ATIP (Associazione teatri italiani privati), in un comunicato seguito alla citata trasmissione e diffuso lunedì 12 aprile, ha sottolineato la ne-

cessità di fare chiarezza intorno a questa infamante quanto ingenerosa accusa riferita all'intero comparto dello spettacolo dal vivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, per quanto di competenza, se quanto dichiarato in trasmissione a proposito degli artifici fiscali o "le cose terribili" di alcuni importanti teatri italiani corrisponda al vero e, nel caso, agire conseguentemente *ex lege*;

se non ritenga altresì necessario verificare l'effettiva distribuzione dei finanziamenti pubblici erogati ai teatri, valutando l'opportunità di sostenere con maggiore decisione le tante strutture, anche piccole o piccolissime, in piccole realtà territoriali, che pur rendendo viva l'offerta culturale lontano dai grossi centri urbani fanno una grande fatica a rimanere attive.

(4-05413)

(5 maggio 2021)

RISPOSTA. - Con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020", il Ministero ha previsto forme di sostegno dedicate all'esercizio teatrale privato, provvedendo al riparto di un'ulteriore quota del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria causate dalla chiusura delle sale teatrali, che hanno interessato i soggetti operanti nel settore dell'esercizio privato di sale dello spettacolo dal vivo.

In diretta attuazione del decreto ministeriale, è stato pubblicato l'"avviso pubblico Fondo emergenza COVID 2020 - esercizio teatrale D.M. 10 luglio 2020, n. 313", adottato con decreto del direttore generale 23 luglio 2020. Con il successivo decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407, recante "Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020", l'amministrazione ha voluto potenziare il sostegno destinato al settore dell'esercizio teatrale, sia sotto l'aspetto soggettivo, ampliando la platea dei possibili beneficiari, mediante la partecipazione anche alle sale con un numero di posti tra 100 e 299, sia sotto l'aspetto economico, incrementando la misura massima del contributo.

Il decreto ministeriale n. 407 è stato poi attuato dall'"avviso pubblico Fondo emergenza COVID 2020 - esercizio teatrale D.M. 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal D.M. 17 agosto 2020, n. 407", contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

Con il medesimo intento di potenziare il supporto al settore dell'esercizio teatrale, è stato adottato il decreto ministeriale 16 ottobre 2020, n. 467, recante "riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dal decreto ministeriale del 17 agosto 2020", che ha integrato (con una quota pari a 4.000.000 euro per l'anno 2020, del fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18) quanto già stanziato con il decreto ministeriale del 10 luglio 2020, in favore degli organismi, di programmazione di esercizio teatrale, che avevano già inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020.

Segnatamente, l'articolo 3, comma 1, prevedeva che "il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 100% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a euro 200.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 100 e 299 posti, in misura non superiore a euro 400.000 per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a euro 800.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti".

Inoltre, a seguito dell'istruttoria amministrativa delle domande pervenute entro i termini disposti dai citati avvisi, con decreto del direttore generale 20 novembre 2020, 70 soggetti sono stati ammessi a contributo e 11 soggetti sono stati esclusi, in quanto privi dei requisiti di ammissibilità; successivamente, con decreto del 7 dicembre 2020 è stata disposta la revoca del contributo nei confronti di 2 organismi, in ragione delle irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta, ai sensi dei controlli previsti dall'articolo 5 del decreto del direttore generale 20 novembre 2020. Ai fini dell'erogazione del contributo, per i soggetti risultati assegnatari sono state effettuate le verifiche relative alla regolarità del DURC e all'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Tutti i beneficiari sono stati pagati entro il mese di dicembre 2020.

Si rappresenta, infine, che su tutti gli organismi sovvenzionati, l'amministrazione, per il tramite della Direzione generale spettacolo, effettua un'ordinaria attività di controllo, finalizzata al corretto utilizzo del sostegno pubblico, esclusivamente sui progetti presentati e sui relativi programmi e bilanci di attività.

Inoltre, come noto, con riguardo ai "teatri nazionali" e ai "teatri di rilevante interesse culturale" (così come definiti dagli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), il Ministero non esercita il potere di vigilanza, di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2015, ma in ragione della loro qualificazione giuridica designa uno dei componenti del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio dei revisori dei conti dell'associazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo" di cui alla legge n. 163 del 1985.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

DE POLI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) pronunciata il 28 gennaio 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea, riunita in grande sezione, ha constatato una violazione da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debentrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, stabiliti dalla direttiva;

a più di tre anni dall'avvio della procedura di infrazione inflitta per violazione della citata direttiva tuttavia, alla pubblica amministrazione italiana servono ancora in media 100 giorni per saldare le fatture;

nonostante sia partito dal luglio 2017 l'obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di trasmettere le informazioni relative ai singoli pagamenti attraverso il sistema "Siope" (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze) al fine di consentire a regime la quantificazione dell'ammontare delle passività commerciali e il monitoraggio continuo dei tempi di pagamento delle amministrazioni debentrici, sono ancora moltissimi gli enti che non rispettano questa disposizione e non consentono al Ministero dell'economia e delle finanze di misurare con precisione l'ammontare complessivo del debito e i relativi tempi medi di pagamento;

la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), inoltre, ha introdotto l'obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche, di comunicare annualmente in aprile l'ammontare dei propri debiti commerciali scaduti e non ancora pagati alla fine dell'anno precedente. Qualora il debito non si sia ridotto di almeno il 10 per cento o nel caso di ritardi nei pagamenti, a partire dal 2020 dovrà essere stanziato un accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali;

secondo la stima riportata nella "Relazione annuale 2018", presentata dal governatore della Banca d'Italia, l'ammontare complessivo dei debiti commerciali della nostra pubblica amministrazione, in calo rispetto al 2017 di 4 miliardi, sarebbe pari a 53 miliardi di euro;

considerato che nonostante i progressi registrati nei tempi di pagamento, la questione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni pone tuttora seri problemi di liquidità a molte imprese, specialmente medio e piccole, che spesso fronteggiano anche difficoltà nell'accesso al credito bancario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di prevedere, anche gradualmente e mediante modalità compatibili con il rispetto delle esigenze finanziarie complessive, nonché della normativa comunitaria e civilistica, la compensazione diretta e universale fra i crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati dagli operatori economici verso le pubbliche amministrazioni e i debiti fiscali e contributivi dei medesimi soggetti.

(4-02819)

(30 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Si rileva, che, come evidenziato dai dati pubblicati nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (al *link* "i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni") e riferiti alle fatture emesse negli ultimi anni, le pubbliche amministrazioni hanno registrato tempi medi di pagamento che si attestano su valori ben al di sotto di quelli citati, presentando un miglioramento sistematico e continuo per i diversi comparti.

Per quanto riguarda, invece, l'entità dello *stock* di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, si rammenta che lo *stock* di debito citato (circa 53 miliardi di euro nel 2018) deriva da una stima di Banca d'Italia elaborata su informazioni di natura campionaria e pertanto, come sottolineato dalla stessa Banca caratterizzate da un grado d'incertezza non trascurabile.

Si osserva che l'estensione generalizzata dell'istituto della compensazione (attualmente consentito, ai sensi degli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, unicamente per i carichi affidati agli agenti della riscossione entro una data già trascorsa, fissata periodicamente con appositi provvedimenti normativi, nonché per le somme dovute nell'ambito dei cosiddetti istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario) determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre ad incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare sul bilancio dello Stato e sui saldi di finanza pubblica. In merito all'effettiva possibilità di recupero, giova precisare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.

È opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24 determinerebbe aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale "fondi di bilancio" delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati.

Di conseguenza, una compensazione universale determinerebbe effetti peggiorativi sui bilanci degli enti impositori e, conseguentemente, sui saldi di finanza pubblica, con un impatto negativo particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito, derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali. Tale impatto negativo sarebbe peraltro di difficile quantificazione e, pertanto, dovrebbe essere stimato, secondo un approccio prudenziale, ipotizzando un ricorso alla procedura di compensazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze

CASTELLI

(23 agosto 2021)

DELL'OLIO, GARRUTI, PIRRO, L'ABBATE, QUARTO, MATRISCIANO, PELLEGRINI Marco, DONNO, MORONESE, ORTOLANI, FEDE, DI GIROLAMO, COLTORTI, ACCOTO, GIARRUSSO, NATURALE, AGOSTINELLI, ABATE, TRENTACOSTE, GAUDIANO, ANGRISANI, LEONE, DRAGO, MOLLAME, DI NICOLA, DI PIAZZA, LANZI, MAIORINO, VONO, GALLICCHIO, PESCO, LANNUTTI, MININNO, ROMANO, PRESUTTO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la società per azioni "Cementifera Fibronit" cessava la propria attività nel 1985 e ritenuta sito inquinante con decreto del Ministero dell'ambiente n. 468, veniva inserita tra i siti da bonificare di interesse nazionale (SIN);

con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 2 maggio 2005 veniva adottata la variante al PRG (approvata con delibera di Giunta regionale n. 16 del 23 gennaio 2007) della destinazione di zona del sito Fibronit: da zona per "attività terziaria" (normata dall'art. 39 delle norme tecniche attuative del PRG) a zona a "verde pubblico di tipo "B" verde di quartiere" (normata dall'art. 31 delle NTA del PRG);

in data 18 novembre 2007 veniva sottoscritta una convenzione tra il presidente della Regione Puglia e il sindaco di Bari, con la quale veniva concesso al Comune di Bari un finanziamento di 10 milioni di euro per attuare interventi di messa in sicurezza permanente del sito ex Fibronit, propeutici alla riqualificazione dell'area a "parco urbano";

la società MCC Mediocredito centrale SpA, poi Unicredit SpA, era proprietaria di un immobile (ex Faville) e della relativa area di sedime, ubicata in Bari alla via Caldarola, con destinazione "attrezzature tecnologiche";

in data 17 luglio 2008, la società protocollava agli uffici della Ripartizione tutela dell'ambiente, igiene e sanità una richiesta di permuta dell'immobile di interesse pubblico con aree di proprietà comunale, aventi potenzialità edificatoria paritetica, verificando cubatura, superficie e destinazione d'uso;

nello specifico, l'intervento prevedeva la permuta del citato immobile con un'area di proprietà del Comune, previa variante al PRG di detta area da "verde di quartiere" ad area ad "attività produttive secondarie di tipo B";

in data 31 gennaio 2008, l'assessorato per l'ambiente e sviluppo sostenibile comunicava alla società MCC Mediocredito centrale SpA le aree di proprietà comunale stabilite dalla Giunta municipale da considerare quale contropartita nella permuta per acquisire l'immobile di via Caldarola (ex Fa-

ville). Nello specifico venivano individuate le aree di proprietà comunale al foglio 50 del catasto terreni del Comune di Bari, particelle: 576, 199, 9, 8, 77, 251, 578, 579 e parte delle particelle 78, 147, 10 (via Marin);

in data 26 marzo 2010, la ripartizione tutela dell'ambiente, igiene e sanità, a fronte di un'analisi economica del rapporto tra costi e benefici, stabiliva la sostanziale equivalenza di valore economico tra gli immobili oggetto della permuta. Il valore veniva così stimato: 1.730.730 euro per l'area della proprietà privata (area ex Faville Fibronit) e 1.705.760 euro per l'area della proprietà pubblica (area via Marin);

in data 28 giugno 2016 veniva siglato l'"accordo di programma per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit SpA nel Sito di Interesse Nazionale di Bari - Fibronit", attraverso il quale il Comune di Bari risultava essere il soggetto pubblico al quale dovesse essere trasferita la proprietà dell'area ricompresa nel SIN;

in data 27 luglio 2016 l'Agenzia del demanio, commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico, economiche, estimative, redigeva apposito verbale nel quale attestava il parere di congruità della valutazione effettuata dallo stesso ufficio per l'immobile ex Faville, in somma complessiva in 560.000 euro;

con deliberazione di Giunta comunale n. 688 del 16 ottobre 2017 veniva approvato il "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Comune di Bari" triennio 2018-2020, nel quale venivano ricompresi i suoli su citati con la nuova valutazione economica;

con nota dell'8 novembre 2017, la ripartizione patrimonio comunicava che, a seguito di operazione di stima, il più probabile valore di mercato dei suoli fosse pari a 553.290 euro;

con atto di compravendita del 20 novembre 2017, la Unicredit SpA vendeva alla "MAGI Srl" la piena proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Caldarola n. 13/A, per l'importo di 525.000 euro;

confermato l'interesse dell'amministrazione comunale all'acquisizione del fabbricato ex Faville, il 24 luglio 2018 veniva sottoscritto atto di permuta tra Comune di Bari e MAGI Srl, riguardante le proprietà oggetto del procedimento amministrativo, con valutazione paritaria;

in data 28 dicembre 2018 la MAGI Srl ed Eurospin Puglia Srl stipulavano atto di compravendita, tramite il quale la prima società trasferiva alla seconda la piena proprietà dell'area di via Marin, per 5.500.000 euro, un importo pari a oltre 10 volte il prezzo di acquisto;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

è stata stipulata una permuta riguardante suoli valutati alla pari, ma con differente destinazione d'uso (da verde pubblico ad attività produttive secondarie di tipo B);

i valori estimativi delle proprietà si sono tramutati in breve tempo da 1.700.000 euro circa, a 560.000 euro;

dal registro delle imprese risulta che MAGI Srl aveva iniziato la propria attività il 14 novembre 2017 e che soli 6 giorni dopo acquistava dalla Unicredit SpA la piena proprietà dell'immobile ex Faville, per un importo di 525.000 euro;

sottoscritto atto di permuta con il Comune di Bari, la MAGI Srl vendeva al gruppo Eurospin Puglia Srl 5 mesi dopo per 5.500.000 euro (area che era precedentemente stata valutata per 560.000 euro);

considerato, infine, che in data 20 giugno 2019, i consiglieri comunali del M5S, Sabino Mangano e Francesco Colella, presentavano formale esposto alla Corte dei conti, chiedendo di accertare se il comportamento tenuto dal Comune di Bari nelle persone dei soggetti coinvolti, fosse stato legittimo oppure no, se sussistessero ipotesi di danno erariale e se fossero stati rispettati i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;

se intenda promuovere una verifica da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al fine di considerare la sussistenza di eventuali anomalie relativamente alle operazioni descritte, in merito anche al ribasso del prezzo degli immobili;

se ritenga, inoltre, opportuno sollecitare l'intervento della Procura generale della Corte dei conti, al fine di valutare un eventuale danno erariale.

(4-01990)

(18 luglio 2019)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione, in riferimento a fatti inerenti ad un contratto di permuta di immobili, stipulato dal Comune di Bari con un soggetto privato, paventando eventuali irregolarità nella gestione della permuta stessa, si chiede la disposizione di una verifica ispettiva da parte dei

servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, quest'ultimo ha comunicato che nel corso del 2018 si è concluso il procedimento relativo ad una verifica ispettiva sulla gestione amministrativo-contabile del Comune di Bari con una nota formale di chiusura del Dipartimento stesso, previa rituale interlocutoria tecnica di rilievi e controdeduzioni.

Allo stato attuale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rappresenta che non risultano ulteriori elementi a propria conoscenza.

Tenuto conto, peraltro, delle segnalazioni sui connotati della vicenda descritta nell'interrogazione, sarà valutata la possibilità di inserire nuovamente il Comune di Bari in un prossimo piano programmatico di verifiche ispettive.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze

CASTELLI

(23 agosto 2021)

GASPARRI, AIMI. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la commissione toponomastica del Comune di Reggio Emilia ha negato l'intitolazione di una strada a Norma Cossetto, giovane italiana massacrata dai comunisti titini sul confine orientale nell'ottobre 1943;

a Norma Cossetto nel 2005 venne conferita la medaglia d'oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Ciampi;

a quanto si apprende, tra le motivazioni del diniego ci sarebbero le dichiarazioni verbalizzate di Massimo Storchi, membro della commissione e presidente dell'Istituto per la storia della Resistenza di Reggio Emilia, secondo il quale non ci sarebbero notizie storiche certe e verificate riguardanti le vicissitudini che hanno portato alla cattura e all'uccisione della Cossetto, ma solo fonti verbali provenienti dalla famiglia, aderente al fascismo,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che tali affermazioni non abbiano violato le leggi dello Stato, che impediscono qualsiasi forma di negazionismo;

se non ricorrano gli estremi per l'intervento delle autorità, al fine di rimuovere dagli incarichi ricoperti persone che hanno comportamenti a parere degli interroganti così inauditi;

quale sia la valutazione sul comportamento dell'amministrazione di Reggio Emilia.

(4-04572)

(9 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi acquisiti per il tramite della Prefettura di Reggio Emilia, si rappresenta quanto segue.

Il 14 settembre 2020 il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato, con 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e 11 astenuti, la proposta del consigliere del Gruppo Misto Cristian Panarari di intitolare una via del capoluogo emiliano a Norma Cossetto, studentessa istriana, vittima di inaudite violenze che ne determinarono la morte nel 1943. La mozione è stata sottoposta alla commissione toponomastica che, nella riunione del 27 ottobre 2020, ha deciso di sospendere l'*iter* per l'intitolazione in attesa di ulteriori approfondimenti e, in particolare, ha ritenuto opportuna l'acquisizione delle motivazioni che hanno portato, nel 2005, alla concessione a Norma Cossetto della medaglia d'oro da parte dell'allora Presidente della Repubblica.

Il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad inoltrare tale richiesta di accesso agli atti al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno che ha risposto, lo scorso 29 gennaio, fornendo ricca documentazione con specifico riguardo agli atti contenenti le motivazioni che hanno portato al conferimento della medaglia d'oro.

La commissione toponomastica del Comune, nella seduta del 17 marzo 2021, ha ripreso, alla luce della documentazione acquisita, la trattazione dell'istanza di intitolazione di una via o una piazza della città a Norma Cossetto e, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ha inviato gli atti al Consiglio comunale proponendo l'inserimento del nome della studentessa istriana nell'elenco dei toponimi cui attingere per la denominazione dei luoghi pubblici.

Con delibera della Giunta comunale n. 66 dell'8 aprile 2021, il nome di Norma Cossetto è stato inserito tra i toponimi cui attingere per le future denominazioni di luoghi pubblici, aggiornando il relativo elenco.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

IWOBI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto evidenziato dal quindicesimo "Rapporto Italiani nel Mondo" della Fondazione Migrantes, relativo all'anno 2020, risultano 883 cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Nigeria;

la Nigeria è il principale *partner* commerciale dell'Italia nell'Africa sub-sahariana, secondo solo al Sud Africa;

nel 2020 le esportazioni italiane in Nigeria sono state pari a 786,6 mln di euro (più 6,3 rispetto al 2019), segno di un rapporto diplomatico ed economico in crescente evoluzione e sempre più strutturato;

la Nigeria rappresenta la prima economia del continente, ed è l'unico Paese africano, insieme al Togo, che ha registrato un aumento delle importazioni dall'Italia per due anni consecutivi;

sono diverse decine le imprese italiane presenti nel Paese, in molteplici settori di interesse: idrocarburi, costruzioni, infrastrutture, servizi portuali e ingegneristica;

nel 2020, inoltre, il Governo italiano ha autorizzato un'operazione militare per garantire la sicurezza nel golfo di Guinea, impiegando un dispositivo aeronavale per le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del golfo di Guinea, Oceano Atlantico, Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio. Nello specifico la missione mira ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria, proteggendo gli *asset* estrattivi di ENI, operando in acque internazionali, e al contempo supportando il traffico navale nazionale in transito nell'area, e rafforzando la cooperazione, il coordinamento e l'interoperabilità con la Nigeria e gli altri Stati dell'area;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante, gli italiani residenti in Nigeria lamentano una serie di problematiche relative al rinnovo

dei permessi di lavoro nel Paese, oltre all'annosa questione relativa al divieto del possesso di doppia cittadinanza esistente nel Paese africano,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di semplificare il rinnovo del permesso di soggiorno lavorativo per i nostri concittadini in Nigeria, e altresì agevolare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nella piena reciprocità di ordinamento, anche alla luce dell'aumento delle opportunità economiche descritte in premessa.

(4-05520)

(25 maggio 2021)

RISPOSTA. - La politica nigeriana è di profonda apertura nei confronti degli italiani che intendono trasferirsi nel Paese africano per rispondere ad offerte di lavoro in settori o posizioni non riservati ai cittadini nigeriani o nell'ambito di investimenti produttivi. A fronte di tale apertura, del resto finalizzata ad attirare stranieri altamente qualificati e capitali esteri utili a contribuire allo sviluppo del Paese, è richiesto un costo relativamente alto per il rinnovo annuale del permesso di soggiorno. Esso è stato recentemente innalzato, da 1.000 a 2.000 dollari, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di visti varata nel 2020. Si tratta di una misura coerente con un processo avviato negli anni '80, che mira ad incrementare gradualmente le limitazioni al numero e al tipo di posizioni lavorative che possono essere affidate in Nigeria a stranieri, riservandone per contro una quota maggiore a cittadini nigeriani.

La strategia del Governo nigeriano non vuole essere discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani; bensì, similmente a quella di molti Paesi in via di sviluppo, essa è finalizzata a offrire maggiori occasioni di lavoro qualificato alla popolazione locale. Si tratta di una politica attuata in risposta a tassi di disoccupazione o sottoccupazione tra i più alti al mondo.

Nonostante la nuova normativa non sembri presentare problematiche sotto il profilo dell'espletamento delle pratiche di rinnovo, l'aumento del costo annuale del permesso di soggiorno è motivo di insoddisfazione per i connazionali, come per tutti i residenti stranieri in Nigeria. Tuttavia, l'ipotesi di un passo formale delle rappresentanze europee sui rincari è stata ritenuta non opportuna, anche nell'ambito del coordinamento consolare tra Paesi membri della UE e delegazione europea, in quanto potenzialmente controproducente per gli interessi dei rispettivi Paesi e delle rispettive collettività. Questo non solo in quanto un simile passo avrebbe interessato una materia attinente alla sovranità nazionale nigeriana, ma anche perché avrebbe potuto fornire l'occasione alla controparte nigeriana per sollevare la questione della reciprocità in materia migratoria e di permessi di lavoro e soggiorno, evi-

denziando quindi come oggi le condizioni in vigore per l'accesso e la residenza dei cittadini nigeriani nell'area Schengen e nell'Unione europea siano di gran lunga più restrittive di quelle che la Nigeria, pur con l'aumento dei costi nel 2020, continua a garantire ai cittadini europei.

È utile evidenziare che il costo elevato di rinnovo è riservato solo a permessi legati ad attività lavorative, in generale ben retribuite, mentre il costo dei visti per categorie come studenti e missionari stranieri è invece ridotto a 400 dollari all'anno.

Grazie agli ottimi rapporti intrattenuti dall'ambasciata e dal consolato generale d'Italia a Lagos con le autorità di Abuja, si riscontra in linea generale un atteggiamento positivo e molto collaborativo da parte del Nigeria immigration service ogni qualvolta emergano casi riguardanti connazionali presenti in Nigeria in situazione di irregolarità. In tale contesto, le problematiche più frequenti si riferiscono a cittadini italiani che, recandosi in Nigeria con un determinato tipo di visto o risiedendovi con uno specifico tipo di permesso di lavoro o soggiorno, intraprendono, in violazione delle norme locali, attività, in genere lavorative, non consentite dal titolo di soggiorno in loro possesso.

Altri casi che richiedono periodicamente l'intervento di ambasciata e consolato generale sono quelli dei connazionali che restano nel Paese per mesi o anni oltre la scadenza del relativo permesso, dunque in condizioni di consapevole illegalità. In gran parte di tali situazioni, a seguito degli interventi della rete diplomatico-consolare, le autorità nigeriane hanno acconsentito a ridurre fortemente, se non ad annullare, la sanzione prevista, in genere a fronte di un impegno da parte del connazionale colto in situazione irregolare, garantito dalle rappresentanze italiane, a lasciare immediatamente il Paese o a sanare (ove consentito) la propria situazione.

Ulteriori problematiche in materia di permessi di soggiorno si sono registrate per effetto della pandemia da COVID-19, in particolare per i connazionali residenti che dopo lo scoppio della pandemia in Nigeria nel marzo 2020 si trovavano all'estero o hanno lasciato la Nigeria per alcuni mesi scegliendo poi di non rientrare nel Paese africano. In tali casi coloro che nel frattempo hanno visto scadere i propri permessi di soggiorno hanno dovuto affrontare procedure più complesse del consueto, ottenendo peraltro quando da loro richiesto, e quando consentito dalle norme locali, assistenza dall'ambasciata nigeriana a Roma e dalle rappresentanze italiane in Nigeria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(9 agosto 2021)

LEONE, BOTTICI, LANNUTTI, ANASTASI, GAUDIANO, CASTALDI, FENU, ABATE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, NOCERINO, GALLICCHIO, VANIN, GUIDOLIN, ANGRISANI, PIARULLI, MININNO, PARAGONE, RICCIARDI, PELLEGRINI Marco, ROMANO, MARINELLO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i buoni fruttiferi postali (BFP) sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano, e collocati in esclusiva da Poste italiane;

la disciplina sui buoni fruttiferi postali era contenuta nel libro III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico in materia postale, poi sostituita dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, attualmente in vigore. I BFP (istituiti con decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri sportelli delle Poste italiane (artt. 1, comma 1, e 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000; artt. 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973), come peraltro indicato nel titolo stesso;

i BFP come disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale possono essere intestati a più soggetti, con loro facoltà di compiere operazioni anche separatamente, cosiddetta clausola PFR, ovvero "pari facoltà di rimborso". Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000). Per i BFP, in quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992 e 1993 del codice civile) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale "il possessore di un titolo nominativo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore, contenuta nel titolo" (art. 2021 del codice civile);

negli ultimi mesi, però, molti cittadini titolari di BFP cointestati e con clausola di PFR, recatisi presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti dopo la morte di un cointestatario, si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni sottoscritte all'atto dell'acquisto e riportate sui titoli in loro possesso;

considerato che:

la clausola attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto riscuotere il titolo per intero, previa semplice presentazione

del titolo. In virtù di tale clausola, il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale;

recentemente si ravvisano particolari problemi di riscossione presso le Poste italiane di quei buoni postali fruttiferi cartacei con la clausola PFR, nel caso in cui uno dei due cointestatari sia deceduto;

considerato, inoltre, che:

come segnalato da molti cittadini, al momento della riscossione dei titoli presso gli sportelli degli uffici di Poste italiane viene richiesto al contitolare superstite la presentazione della documentazione sulla successione e la presenza fisica di tutti gli eredi;

a parere degli interroganti, tale pretesa appare in realtà del tutto destituita di fondamento posto che gli eredi subentrano nella posizione del *de cuius* senza che tale successione possa impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite;

al comma 1, lettera *i*), dell'articolo 12 del testo unico sulle successioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;

risulta agli interroganti che la risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 115/E del 13 luglio 1999 assimila in tutto e per tutto il trattamento dei buoni fruttiferi postali agli altri titoli di Stato, che, per questa ragione, devono essere esclusi dalla denuncia di successione, ma al tempo stesso prevede esplicitamente la sottoscrizione di una "dichiarazione di esonero" dall'obbligo di denuncia di successione, finalizzata, appunto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali;

la giurisprudenza di merito ha condannato Poste italiane SpA al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola PFR (Tribunale di Cosenza 2 luglio 2010 e 31 gennaio 2011),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno accertare se Poste italiane SpA impedisca o ritardi il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clau-

sola di PFR, facendo ricorso ad oneri contrari alle clausole contenute nel titolo di riscossione stesso;

se ritenga illegittima la richiesta di presentazione della denuncia di successione da parte di Poste italiane SpA nei confronti del cointestatario superstite per il rimborso dei titoli BFP, alla luce della citata risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999, e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda assumere, affinché venga rispettata la normativa vigente.

(4-01873)

(2 luglio 2019)

RISPOSTA. - Si rappresenta, preliminarmente, che, per una corretta ricostruzione normativa, occorre distinguere tra buoni emessi prima e dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ovvero il 28 dicembre 2000.

I buoni emessi prima del 28 dicembre 2000, come noto, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (detto codice postale) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989 (regolamento di esecuzione del libro III del codice postale), per effetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 e di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000. Ai sensi di tale normativa (si veda l'art. 187 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989), il rimborso di un buono postale fruttifero emesso fino alla data del 27 dicembre 2000, munito di clausola di pari facoltà di rimborso e cointestato a persona deceduta, è possibile soltanto con la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

La *ratio* di tale disposizione del codice postale era quella di tutelare i successori del cointestatario deceduto. La clausola di "pari facoltà di rimborso" presuppone, infatti, il consenso del cointestatario a che l'altro cointestatario possa esercitare ogni facoltà; tale presupposto non può essere considerato ancora valido dopo la morte del cointestatario. Tale ricostruzione è stata confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 25 gennaio 2018.

Inoltre, lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario superstite è invocabile solo al contestuale ricorrere di due precise condizioni quali l'assenza di opposizione degli eredi del/i cointestatario/i deceduto/i e l'esaurimento del periodo di fruttuosità del titolo.

Con riferimento, invece, ai buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore del richiamato decreto mini-

steriale, sono previste differenti modalità di rimborso, a seconda del formato (cartaceo o dematerializzato) e della data di emissione dei buoni caduti in successione. In generale, per tali buoni in caso di decesso di uno dei cointestatari, la richiesta di rimborso dell'intero importo del buono può essere presentata sia dal cointestatario, salvo le eccezioni di seguito elencate, sia dagli eredi congiuntamente. Infatti, il citato decreto ministeriale non contiene una norma analoga a quella di cui al citato art. 187 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256.

In particolare, per i suddetti buoni cartacei Poste italiane, di fronte alla richiesta di rimborso di un solo cointestatario, può procedere al rimborso dell'intero importo dei titoli senza aprire la pratica di successione, con piena liberazione dell'azienda nei confronti degli altri aventi diritto, salvo le seguenti eccezioni: a) per i buoni fruttiferi postali emessi dal 28 dicembre 2000 fino al 4 settembre 2005, in presenza della notifica di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento Poste italiane non può procedere al rimborso fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento; b) per quelli emessi dal 5 settembre 2005, Poste italiane non può procedere al rimborso in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento, nonché in presenza di opposizione scritta di uno degli eredi o di tutti gli eredi congiuntamente oppure di un altro eventuale cointestatario.

Per completezza di informazione, si rende noto che per i buoni fruttiferi postali dematerializzati, istituiti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione.

Infine, con riferimento alla "richiesta di presentazione della denuncia di successione da parte di Poste italiane SpA nei confronti del cointestatario superstite per il rimborso dei titoli BFP, alla luce della citata risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999", si rappresenta che Poste italiane non richiede la presentazione della denuncia di successione ai meri fini del rimborso dei buoni fruttiferi postali.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze

CASTELLI

(23 agosto 2021)

LOMUTI, DESSI'. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

risulta pendente il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) per la messa in produzione del pozzo "Pergola 1", il cui progetto risulta presentato dalla società ENI, localizzato nel comune di Marsico Nuovo (Potenza);

tale progetto riguarda l'allestimento della postazione detta "Pergola 1" nell'ambito della già rilasciata concessione di coltivazione "Val D'Agri" e in particolare la messa in produzione del predetto pozzo, la cui vita produttiva sarà di circa 30 anni;

per la messa in produzione di tale pozzo è prevista l'installazione di 3 condotte di collegamento per il trasporto dell'olio, dal pozzo "Pergola 1" all'area innesto 3 (parimenti da realizzarsi in forza del medesimo progetto), di lunghezza pari ad 8,380 chilometri;

l'istanza di VIA è stata presentata dalla società ENI in data 23 aprile 2015 ed il relativo procedimento è stato avviato dall'amministrazione regionale il 29 aprile del medesimo anno;

dopo una sospensione del procedimento per la mancata ottemperanza alle prescrizioni indicate nella deliberazione con cui era stata in precedenza autorizzata la perforazione del pozzo oggetto dell'istanza di messa in produzione, in data 7 dicembre 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si esprimeva negativamente con parere n. 2859;

a seguito delle controdeduzioni presentate da ENI, in data 22 maggio 2020, la commissione VIA ha modificato il proprio precedente parere e si espressa sul progetto con parere positivo n. 3429;

tale parere è stato poi convalidato dalla nuova commissione (insediata il 25 maggio 2020) con presa d'atto in sede di riunione avvenuta in pari data;

con nota del 3 novembre 2020, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiedeva alla commissione VIA di riesaminare il parere n. 3429/2020, rilevando alcune carenze dello stesso ed in particolare l'omessa attestazione circa la rispondenza delle valutazioni complessivamente svolte rispetto ai dettami del decreto ministeriale del 19 febbraio 2019 n. 39;

considerato che a prescindere dal riesame del richiamato parere della Commissione tecnica di VIA, la conclusione del procedimento non potrà avvenire, senza la previa acquisizione del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo abbia rilasciato il parere di competenza e, nel caso, con quale esito;

quale sia lo stato del procedimento in questione.

(4-04719)

(30 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Si rappresenta che la società proponente, Eni SpA, con nota protocollo del 25 febbraio 2021 ha comunicato la rinuncia al procedimento di VIA relativa al progetto di messa in produzione del pozzo "Pergola 1" e realizzazione delle condotte di collegamento all'"area innesto 3", nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Val d'Agri".

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

LONARDO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge attualmente vigente stabilisce che vi sia (e vi debba essere) un ufficio del giudice di pace a Capri;

in sede di ultima riforma della "geografia giudiziaria" relativa ai giudici di pace, culminata nel decreto legislativo n. 156 del 2012, la previsione di abrogazione di tali uffici nelle isole minori fu abbandonata a seguito dei pareri resi dal Parlamento sull'originario schema di decreto, in quanto evidentemente si riconobbe la specificità territoriale delle stesse e si intese così salvaguardare il diritto degli isolani alla giustizia;

a seguito della morte improvvisa, avvenuta nello scorso mese di ottobre 2020, del signor Augusto Mazzarella, già commesso di cancelleria in servizio presso il giudice di pace di Capri, si è creata una situazione, palesemente illegittima e fortemente critica, di chiusura di fatto del medesimo ufficio;

presso l'ufficio svolgeva, infatti, continuativamente le proprie funzioni unicamente il compianto assistente di cancelleria, quale applicato "esclusivo", mentre le funzioni di cancelliere erano ricoperte da altra unità

applicata, tuttavia, per soli 5 giorni mensili, ovvero in concomitanza con i giorni di udienza;

l'unità che già ricopriva funzioni di cancelliere (per soli 5 giorni al mese) non è rimasta, peraltro, più in organico e per lungo tempo non è stata sostituita;

in presenza di questa grave situazione di interruzione del servizio svolto in favore della giustizia e dell'isola, la presidenza del Tribunale di Napoli, con un primo decreto n. 292 del 26 ottobre 2020, ha disposto che fino al 31 dicembre 2020 le udienze di fronte al giudice di pace di Capri si sarebbero tenute, invece, presso la sede del Tribunale di Napoli al centro direzionale;

con decreto n. 370 del 29 dicembre 2020, poi, la presidenza del Tribunale di Napoli ha prorogato l'efficacia del decreto n. 292 al 28 febbraio 2021 "ovvero fino alla data, qualora antecedente al predetto giorno, in cui il Ministero della giustizia avrà assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace di Capri un'unità di personale amministrativo";

allo stato, dopo due cicli d'astensione dalle udienze da parte dell'Associazione forense dell'isola di Capri, è stato nominato (sempre a Napoli) un cancelliere per soli 5 giorni al mese, con attività d'ufficio praticamente ferma;

ancora oggi non esiste un commesso che tenga l'ufficio aperto per ricevere atti, fare copie, e tali figure non sono state previste, per le attività del giudice di pace di Capri, nemmeno al Tribunale di Napoli;

vi è, pertanto, di fatto, un totale diniego di giustizia, visto che non è possibile ottenere una comunicazione di cancelleria o una copia qualsiasi di qualsiasi atto (ivi compresi dei provvedimenti giudiziari, certificazioni di casellari giudiziari o carichi pendenti);

tale situazione di enorme disagio ricade soprattutto in un periodo di grande difficoltà e dove è sconsigliata la mobilità, se non in casi di estrema urgenza, per le restrizioni in materia sanitaria e, in ogni caso si tratta di una grave lesione dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, dei cittadini di Capri;

il perdurare di tale situazione ha prodotto una netta disegualianza tra i cittadini dell'isola e quella di terra ferma, nonché è evidente che con la situazione attuale vi sia un dispendio di risorse, anche economiche, per l'accesso alla giustizia, oltre ai tempi nei trasferimenti per cause di valore modico, che, giocoforza, per questioni di convenienza vengono evitate;

ad esempio, per l'impugnazione di una contravvenzione o per l'avvio di un'azione di modico valore, dove la costituzione in giudizio può essere anche personale, si preferisce rinunciare, considerato che i costi di trasferimento (aliscafo, taxi) a Napoli, per più udienze sarebbero superiori al valore della controversia. Inoltre, si tratta di situazione di grave disagio anche per i testimoni dei processi (si pensi ai dipendenti dei Comuni in caso di procedimenti per reati urbanistici) che sono costretti ad assentarsi per l'intero arco della giornata;

il decreto n. 292 del 2020 premette che "in base al vigente accordo sindacale sulla mobilità, non è possibile disporre applicazioni ad horas e che è in corso di pubblicazione un interpello straordinario del Presidente della Corte di Appello per l'applicazione continuativa di un'unità di personale presso il suddetto ufficio", quindi, non è dato comprendere come sia stato possibile firmare validamente un (non meglio specificato) accordo sindacale che, incomprensibilmente, vieti la mobilità anche nei casi di estrema urgenza e necessità, come quello in esame, di fatto assumendosi la responsabilità di condizionare l'esistenza di uffici interi alla disponibilità soltanto volontaria di personale;

in ogni caso, a distanza ormai di molti mesi dall'adozione del primo decreto, ove la mobilità di un'unità di personale fosse stata immediatamente attivata, con preavviso, all'epoca del decesso del signor Mazzarella, oggi sarebbe possibile la sua applicazione presso il giudice di pace di Capri, perché l'applicazione stessa, ovviamente, non sarebbe più *ad horas*;

non si conosce nemmeno quale sia stato l'esito dell'interpello menzionato nel primo decreto, visto che nel secondo decreto presidenziale l'interpello stesso non è più contemplato ed è effettuato un richiamo, generico quanto insufficiente, a "provvedimenti ministeriali di individuazione del personale amministrativo da destinare all'Ufficio del Giudice di Pace di Capri";

tutte le decisioni presidenziali sono state assunte, a quanto è dato sapere, senza minimamente consultare nessuno degli effettivi o potenziali soggetti interessati (Comuni, associazioni consumatori o di cittadini, associazioni e rappresentanze forensi), né prima né dopo l'adozione dei decreti;

questa illegittima situazione di inerzia nella gestione ed organizzazione degli uffici giudiziari e delle loro risorse chiaramente è violativa anche di numerosi principi costituzionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto assegnare all'ufficio del giudice di pace di Capri un'unità di personale amministrativo, affinché sia ripristinato, nella sua sede istituzionale, il continuativo funzionamento dell'ufficio stesso.

(4-04889)

(17 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Deve in primo luogo essere segnalato che l'intero distretto della Corte di appello di Napoli segna una scopertura media di personale amministrativo, tenuto conto dei distacchi e dei comandi, del 24,93 per cento, dato perfettamente in linea con la scopertura media nazionale che è pari al 24,62 per cento, tenuto conto del personale distaccato e comandato.

Con specifico riferimento alla situazione concreta, deve essere sottolineato che nell'immediato una migliore funzionalità dei servizi può essere garantita con provvedimenti di natura transitoria; rientrano in tale tipologia i comandi da altre amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità sottoscritto dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, direzione generale del personale e della formazione e dalle organizzazioni sindacali.

Quanto al primo istituto, è possibile coprire temporaneamente i posti vacanti con il personale che presenti richiesta di comando da altre pubbliche amministrazioni del comparto Ministeri, secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Quanto al secondo istituto, questo è regolato dall'art. 20 dell'accordo sulla mobilità interna del personale e rientra nella competenza degli organi di vertice distrettuali i quali possono disporre applicazioni, tenuto conto delle effettive esigenze degli uffici. Esso rappresenta, allo stato, il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti nel distretto. Nel solco di quanto stabilito dall'accordo sulla mobilità è stata disposta dalla Corte di appello di Napoli l'applicazione temporanea, a far data dall'11 gennaio 2021, di un cancelliere esperto all'ufficio del giudice di pace di Capri.

Nel comprendere le specifiche criticità rappresentate, non sembra inopportuno rilevare come, in controtendenza rispetto al passato, le linee di azione intraprese in materia di gestione del personale siano state orientate a riavviare il *turn over* della forza lavoro. Le procedure di reclutamento finora poste in essere hanno interessato l'intero territorio nazionale e, pertanto, è stato necessario ripartire le unità da assumere tra tutti gli uffici giudiziari sulla base di criteri uniformi che tenessero conto delle esigenze dei vari territori, dei progetti di miglioramento della funzionalità degli uffici, della riduzione dell'arretrato e delle attività di innovazione organizzativa e tecnolo-

gica. Più nello specifico, per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni. Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le 3 aree e i dirigenti di seconda fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale approvato in data 13 giugno 2019.

Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 9, lett. z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 relativo alla sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche fino alla data del 5 marzo 2021.

Tuttavia va ricordato che, come previsto dall'art. 252 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria questa amministrazione ha avviato le procedure concorsuali, già autorizzate, in modalità semplificata (attraverso la valutazione di titoli e il superamento della prova orale) e su base distrettuale, per il reclutamento, tra l'altro: concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria. Per il distretto della Corte di appello di Napoli sono state messe a concorso 308 unità di personale, una delle quali destinate all'ufficio del giudice di pace di Capri.

Nell'immediato è possibile procedere ai seguenti reclutamenti: 1) con avviso del 17 febbraio 2021 è stato reso pubblico il provvedimento del direttore generale 11 febbraio che ha disposto l'assunzione delle prime 950 unità risultate vincitrici del concorso a 1.000 posti di operatore giudiziario area II, fascia economica F2, con contratto a tempo determinato, della durata massima di 24 mesi, come supporto alla digitalizzazione del processo penale nonché per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti. La scelta delle sedi si è conclusa il 24 febbraio 2021. Per il distretto della Corte di appello di Napoli è prevista l'assunzione di 61 unità di personale; 2) con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2020 è stata avviata la procedura di selezione, tramite avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, per l'assunzione di complessivi 109 conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno e indeterminato. Nel distretto della Corte di appello di Napoli sono stati pubblicati 10 posti; 3) con avviso di selezione, tramite avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, è stata avviata la procedura finalizzata alla assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, onde coprire i posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Nel distretto della Corte di appello di Napoli i posti messi a disposizione saranno 86,

così distribuiti: 49 nella sede di Napoli, uno nella sede di Avellino, 3 nella sede di Benevento, uno nella sede di Capri, uno nella sede di Caserta, 3 nella sede di Napoli nord ad Aversa, 6 nella sede di Nola, 13 nella sede di Santa Maria Capua Vetere e 9 nella sede di Torre Annunziata.

Infine, con delibera n. 85 del 4 maggio 2021, la Giunta comunale di Capri ha approvato l'assegnazione, mediante distacco temporaneo, di un dipendente all'ufficio del giudice di pace di Capri. In seguito a tale delibera, è di prossima definizione la pratica di assegnazione di tale unità mediante apposita convenzione, attualmente sottoposta al parere del Comune di Capri in vista dell'imminente trasmissione per l'autorizzazione ministeriale.

Non si può che concludere nel senso che resta alta e costante l'attenzione di questo Dicastero alle problematiche relative al personale amministrativo (compresa tra queste la situazione verificatasi all'ufficio del giudice di pace di Capri) di guisa da fornire le risorse umane necessarie per il corretto ed efficace funzionamento degli uffici giudiziari a salvaguardia dei diritti dei soggetti che agli stessi si rivolgono.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

MALLEGNI. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il 2 agosto 2021 ricorre il centenario dalla scomparsa di Enrico Caruso, tenore italiano famoso in tutto il mondo, che ha portato lustro al nostro Paese attraverso la sua arte;

con l'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 239 dell'11 gennaio 2021, tra i "comitati nazionali di nuova istituzione" compare il "comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso", al quale viene assegnato un contributo di 90.000 euro;

a quanto risulta all'interrogante tale comitato "unico" è il frutto di un coordinamento delle attività culturali e scientifiche richiesto dalla consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, a seguito della presentazione di due diverse richieste di altrettanti comitati;

queste due diverse richieste sembrerebbero state avanzate dal dottor Francesco Jacono di Napoli e dalla fondazione Festival pucciniano di Torre del Lago, a firma della sua presidente Maria Laura Simonetti;

a quanto si apprende dagli organi di stampa, con delibera dello scorso 5 agosto 2020, la consulta avrebbe invitato i richiedenti a coordinarsi ed inviare l'elenco dei membri del nuovo comitato proposto, completo dei nominativi del presidente e del segretario tesoriere, entro il 14 settembre 2020;

al momento, tuttavia, non sono ancora stati resi pubblici né la struttura organizzativa del comitato unico, né il programma degli eventi e delle attività, che dovrebbe essere stato vagliato dalla consulta;

nel cartellone 2021 della fondazione Festival pucciniano, presentato martedì 23 marzo 2021 a Firenze alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si legge: "Il Governo con atto n. 239, dopo l'approvazione della Camera e del Senato ha istituito il Comitato Nazionale per celebrare nel 2021 Enrico Caruso nella ricorrenza del Centenario della scomparsa (...) L'istanza per la Celebrazione di Enrico Caruso nel 2021 è stata promossa congiuntamente da diverse istituzioni italiane tra cui il Comune di Napoli, il Comune di Viareggio, i Comuni di Sorrento, Piedimonte Matese, Lastra a Signa dalla Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Simonetta Puccini, Archivio Ricordi, Museo Caruso di Lastra a Signa, Conservatorio San Pietro a Majella e tanti altri. Il Comitato Nazionale dopo l'*iter* burocratico di approvazione del provvedimento sarà formalmente istituito e riunito per definire il programma delle celebrazioni che prevede eventi in Italia e all'estero";

secondo quanto riportato, quindi, il comitato non solo non sarebbe ancora formalmente costituito, ma non avrebbe neppure definito il programma delle celebrazioni, nonostante sia invece stato ufficialmente finanziato dal Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

da chi sia effettivamente composto questo comitato e quali siano le attività per le quali la consulta ha inteso erogare un finanziamento di 90.000 euro;

se non ritenga, secondo le proprie competenze, di dover intervenire per fare chiarezza rispetto all'*iter* di assegnazione dei fondi spettanti ai comitati di nuova costituzione, anche in considerazione dell'importanza che alcune celebrazioni possono avere sul mondo artistico e culturale italiano e internazionale.

(4-05224)

(6 aprile 2021)

RISPOSTA. - Il comitato per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso è stato istituito con decreto ministeriale 15 aprile 2021. È stato formalmente costituito a seguito dell'insediamento previsto dall'articolo 9 della circolare n. 6 del 25 febbraio 2021, recante "Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali e di edizioni nazionali", avvenuto in data 10 maggio 2021 con la prima riunione in cui sono stati nominati gli organi direttivi del comitato, ossia il presidente Franco Iacono e il segretario-tesoriere Stefano Pozzoli.

In merito al finanziamento, si conferma che con decreto ministeriale 24 febbraio 2021, recante "ripartizione dei fondi assegnati ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno finanziario 2020", sono state assegnate al comitato risorse pari a 90.000 euro, stanziati sul capitolo di bilancio 2551 della direzione generale competente e che saranno accreditate al comitato a seguito della comunicazione da parte dello stesso del codice fiscale e dell'avvenuta attivazione del conto corrente.

Infine il programma, gli eventi e le attività, approvati dalla consulta dei comitati e delle edizioni nazionali nelle riunioni del 5 agosto, del 15 settembre e del 26 novembre 2020, saranno pubblicati sul sito istituzionale del comitato.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

NUGNES, FATTORI, LA MURA. - *Al Ministro della giustizia.*
- Premesso che:

recenti notizie di diversi organi d'informazione riportano come a seguito di un'indagine giudiziaria aperta nel 2017 dalla Procura di Trapani sul ruolo delle organizzazioni non governative "Jugend Rettet", "Save the children" e "Medici senza frontiere", sul flusso di migranti provenienti dalla Libia, risulterebbero intercettati giornalisti italiani a decine, senza ipotesi di reato a carico;

dagli stessi organi d'informazione si apprende come, oltre ad aver udito centinaia di conversazioni, gli inquirenti avrebbero monitorato anche

tutti gli spostamenti dei cronisti che seguivano per lavoro i flussi migratori dalla Libia verso l'Europa, oltre ai loro incontri con le fonti sul posto;

fra i giornalisti intercettati il caso più eclatante sembrerebbe quello di Nancy Porsia, giornalista *freelance* e consulente di ricerca specializzata in Medio Oriente e Nord Africa, intercettata anche mentre parlava al telefono con la sua legale di informazioni sensibili su fonti e colleghi;

nei giorni scorsi l'ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, insieme all'ordine regionale dei giornalisti e all'associazione della stampa di Basilicata, sono intervenuti in merito alle notizie esposte chiedendo di "fare piena luce su questa vicenda e sollecitano spiegazioni su come e perché sia stato possibile violare il segreto professionale dei cronisti e effettuare trascrizioni delle conversazioni di persone, non sottoposte a indagini, impegnate a svolgere un'opera costituzionalmente tutelata",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti rispondere al vero la notizia delle intercettazioni disposte dalla Procura di Trapani per decine di giornalisti italiani, senza ipotesi di reato a carico, nell'ambito dell'inchiesta sul ruolo delle organizzazioni non governative Jugend Rettet, Save the children e Medici senza frontiere, relativo al flusso di migranti provenienti dalla Libia;

se non ritenga necessario disporre gli accertamenti di propria competenza su quanto accaduto, volti a chiarire chi abbia disposto tali intercettazioni, a che titolo sarebbero state trascritte le intercettazioni relative ai colloqui tra la cronista Nancy Porsia e la sua legale;

se risulti che sia stato violato il vincolo di riservatezza che lega avvocati e assistiti e il segreto professionale di cronisti impegnati a svolgere un'opera costituzionalmente tutelata.

(4-05235)

(7 aprile 2021)

RUOTOLO, CERNO, DI NICOLA, DE PETRIS, ERRANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

ha avuto vasta eco mediatica la notizia riportata dai *media* e in particolare da Andrea Palladino ("Il Domani") circa l'intercettazione della

giornalista Nancy Porsia, senza essere indagata, da parte della Procura di Trapani nell'inchiesta cominciata nel 2017 sulle organizzazioni non governative (Medici senza frontiere, Jugend Rettet, Save the Children) per l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

gli interroganti segnalano, in base alle notizie trapelate, che nell'ambito di questa inchiesta, anche Francesca Mannocchi (*freelance* collaboratrice "l'Espresso"), Nello Scavo ("Avvenire"), Sergio Scandura ("Radio Radicale"), Fausto Biloslavo ("Il Giornale"), Claudia De Pasquale ("Report") e Antonio Massari ("il Fatto Quotidiano"), anche loro non indagati, sono stati sottoposti ad intercettazione telefonica quindi ascoltati e trascritti;

in particolare, si evidenzia che la giornalista Nancy Porsia, più volte minacciata di morte dai mercanti di carne umana libici, oltre ad essere stata sottoposta ad intercettazione nel corso dello svolgimento del suo lavoro costituzionalmente garantito, è stata ascoltata in conversazioni con il proprio avvocato Alessandra Ballerini, in cui la cronista come cliente condivideva con la professionista informazioni riservate;

a parere degli interroganti ci sarebbe una palese violazione della legge sull'inviolabilità delle conversazioni fra avvocato e proprio assistito;

sempre dagli organi di informazione si apprende che, dal tenore della conversazione, emergerebbe incontrovertibilmente che tale colloquio rientrava a pieno titolo in un dialogo fra avvocato ed assistito, coperto dalla più alta garanzia di cui all'art. 103, comma 5, del codice di procedura penale per cui non pare proprio trattarsi di un errore (pur biasimevole) compiuto "in buona fede";

si rappresenta che l'intercettazione della giornalista Nancy Porsia sarebbe stata vagliata dalla Procura di Trapani, su richiesta della polizia giudiziaria, e quindi, prima di essere disposta avrebbe già superato il vaglio di un giudice che l'ha autorizzata. Gli interroganti si domandano in base a quale principio ciò possa avvenire. Inoltre, pare che i giornalisti siano stati intercettati direttamente o mentre parlavano con le loro fonti nonostante ci sia il segreto professionale;

tale vicenda potrebbe essere un grave precedente e riguardare tutti i giornalisti italiani e per riflesso i loro lettori, come è accaduto nel 2017 nell'inchiesta di Trapani sulle organizzazioni non governative;

considerato che il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti, Carlo Verna, denuncia: "Siamo di fronte allo sfregio del segreto professionale". Considerato che la federazione della stampa ha chiesto chiarimenti sull'intera vicenda e su un particolare "inquietante": Alessandra Ballerini oltre ad essere avvocato della giornalista Nancy Porsia è anche la legale della famiglia Regeni. Gli interroganti si domandano che cosa c'entrino, come

emergerebbe dagli atti, i ripetuti riferimenti alla vicenda Regeni e la trascrizione di brani relativi proprio a colloqui su queste indagini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative per quanto di competenza intenda assumere al fine di acquisire ulteriori elementi su quanto accaduto;

se intenda adottare iniziative per tutelare adeguatamente il lavoro dei giornalisti, la loro libertà inviolabile nell'esercizio della professione, la garanzia della guarentigia del rapporto tra cliente e proprio legale;

come ritenga di agire per impedire che le fonti giornalistiche tutelate dal segreto professionale possano essere divulgate, compromettendo il rapporto fiduciario alla base dell'attività giornalistica, supremo diritto costituzionale da tutelare nell'interesse dei cittadini.

(4-05227)

(6 aprile 2021)

RISPOSTA.^(*) - La vicenda che forma oggetto degli atti di sindacato ispettivo riguarda un complesso procedimento penale relativo ai reati di trasporto e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pendente nei confronti di 21 persone fisiche e di 3 enti, con indagini svolte anche a mezzo di intercettazioni ambientali e telefoniche. Contrariamente a quanto riferito dagli organi di stampa, nel corso delle investigazioni non venivano sottoposti ad attività di sorveglianza elettronica numerosi giornalisti ma unicamente, in forza del provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, la giornalista Nancy Porsia nel lasso di tempo ricompreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre dell'anno 2017. L'attività di intercettazione nei confronti di Nancy Porsia veniva disposta ed eseguita non già nella sua veste di giornalista bensì di persona imbarcata su una delle navi oggetto di investigazione e, quindi, al legittimo scopo di acquisire precise e specifiche notizie in merito a quanto da costei eventualmente percepito e udito in relazione all'attività in corso di svolgimento sulla nave, ossia quale teste oculare e uditivo in assenza di ogni e qualsivoglia interesse per l'identificazione delle fonti informative della giornalista.

Tanto premesso, in attesa che vengano resi ostensibili gli esiti dell'ispezione disposta e voluta dal Ministero, allo stato attuale, non emer-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

gono profili di rilievo disciplinare o violazioni della normativa processuale in tema di intercettazioni da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani. Ciò perché la legge processuale vigente, quando si procede per alcuni reati come quelli che vengono contestati, consente di intercettare anche persone non indagate quando ciò è necessario per acquisire elementi di prova.

Nella vicenda specifica, la giornalista Porsia è stata intercettata tra il mese di luglio e quello di dicembre 2017, con autorizzazione del giudice per le indagini preliminari di Trapani. Non sono risultate intercettazioni disposte nei confronti di altri giornalisti. La giornalista, come evidenziato, era intercettata in quanto persona imbarcata su una delle navi oggetto di investigazioni. All'esito delle indagini preliminari, gli organi inquirenti hanno ritenuto irrilevante il materiale raccolto, perciò la procura di Napoli ha sottolineato che nessun tipo di uso processuale verrà fatto del materiale raccolto tramite l'attività di intercettazione ed è già stata richiesta la fissazione dell'udienza stralcio, volta all'eliminazione delle intercettazioni irrilevanti.

Va, inoltre, evidenziato che è stata effettuata un'intercettazione casuale di taluni dialoghi tra la giornalista e alcuni avvocati e che, comunque, nessuno dei colloqui oggetto di captazione elettronica era inerente ad un mandato difensivo conferito dalla giornalista verso la persona intercettata. In ogni caso, nessun uso processuale di tali colloqui è stato fatto o verrà fatto dalla procura di Trapani. La normativa vigente porta a concludere che le attività di intercettazione non sono state illegittime, posto che non è necessario che la persona intercettata rivesta la qualifica di indagato, ma occorre l'esistenza di gravi o sufficienti indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell'attività di intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

ORTIS, ANGRISANI, CORRADO, LEONE, VANIN, COLTORTI, BOTTO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto reso noto dal Ministero della giustizia di Rabat, e ripreso poi dagli organi di stampa italiani, il 28 giugno una connazionale sarebbe stata condannata a tre anni e mezzo di carcere, oltre che a una multa di 50.000 dirham, pari a 4.700 euro, per "vilipendio alla religione", aggravata dalla "diffusione via social media"; ossia, quasi il massimo previsto in Marocco per questo reato (5 anni);

nel 2019 la ventitreenne, nata a Vimercate (Monza e Brianza) da genitori marocchini, e studentessa a Marsiglia, aveva descritto, attraverso un *post* su "Facebook", «il versetto coranico 'Kautar', quello in cui si obbligano i musulmani al sacrificio, come 'versetto del whiskey'» (si legga "Ha offeso l'Islam con una vignetta': 23enne italo-marocchina arrestata a Rabat e condannata a tre anni", su "il Fatto Quotidiano" il 1° luglio 2021). Il *post*, dopo aver ricevuto molti commenti ingiuriosi, era stato immediatamente cancellato. Eppure, la giovane non aveva evitato la denuncia di "un'associazione a carattere religioso";

lo scorso 20 giugno 2021, a due anni dal fatto, la ragazza è partita da Marsiglia alla volta del Marocco "per passare le vacanze con una parte della famiglia di origine in occasione del 21 luglio, quando si festeggia il Sacrificio, una delle massime ricorrenze dell'Islam"; appena atterrata, è stata immediatamente arrestata e trasferita "nel carcere dell'Oudaya a qualche chilometro da Marrakech", la città dove in questi due anni è stato formalizzato il *dossier* dell'accusa. Il 28 giugno, quindi, la condanna;

considerato che fonti di stampa dicono che l'ambasciata italiana in Marocco starebbe seguendo da vicino il caso, e che sarebbe stata avanzata la richiesta per una visita consolare nel penitenziario,

si chiede di sapere quali iniziative si stia mettendo in atto per tutelare la nostra concittadina.

(4-05748)

(6 luglio 2021)

RISPOSTA. - La cittadina italo-marocchina Ikram Nzih, nata a Vimercate (Milano) il 6 maggio 1998 e attualmente residente ad Avignone, è stata fermata il 19 giugno 2021 al suo arrivo a Marrakech con l'accusa di aver pubblicato un *post* sulla piattaforma "Facebook" dai toni inopportuni nei confronti del popolo marocchino. Si tratterebbe, in particolare, di una parodia della Sura 108 cosiddetta Al Kawthar, la Sura dell'abbondanza, definita nel *post* "il versetto del whisky". La signora ha dichiarato di non averlo scritto e di aver condiviso sul proprio profilo Facebook solo una foto raffigurante una pagina del Corano, il cui contenuto era stato alterato, rimuovendola dopo 15 minuti perché avvertita da altri della gravità del suo significato.

La signora Nzih è stata condannata in primo grado per offese alla religione a 3 anni e mezzo di carcere e a una multa di 50.000 dirham, circa 4.700 euro. Contro la sentenza i legali della connazionale hanno presentato appello. L'udienza è prevista nelle prossime settimane.

Alla notizia della condanna l'ambasciata d'Italia a Rabat e il consolato generale a Casablanca, anche tramite il vice console onorario a Marrakech, si sono immediatamente attivati per acquisire informazioni sulla situazione della connazionale. Il console generale l'ha visitata in carcere 2 volte, il vice console onorario una; lo stesso ambasciatore a Rabat, Armando Barucco, le ha prestato visita il 23 luglio. Durante le diverse visite consolari la signora Nzihi è sempre apparsa in buone condizioni fisiche e psicologiche. Nelle prossime settimane il consolato generale a Casablanca continuerà a monitorarne lo stato di salute attraverso il proprio medico di fiducia. Le rappresentanze diplomatico-consolari italiane, in coordinamento con il console onorario a Marrakech, sono inoltre in contatto costante con la famiglia di Ikram e il suo legale, individuato grazie all'assistenza fornita dal consolato generale.

La Farnesina continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione. Sarà garantita a Ikram Nzihi tutta l'assistenza possibile nelle prossime fasi del procedimento penale che la vede coinvolta, mantenendo un canale di comunicazione costante con i suoi familiari e l'avvocato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(6 agosto 2021)

PAPATHEU. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 252 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede il reclutamento, su base distrettuale, di 2.700 unità di personale amministrativo di area II/F3 (già ripartite numericamente nei singoli distretti di Corte d'appello) e la conseguente procedura esenzionale, bandita l'11 dicembre 2020;

l'articolo 7 dell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 15 luglio 2020 reca disposizioni di interpello di assestamento in caso di assunzioni conseguenti all'espletamento di un concorso;

per il distretto della Corte d'appello di Caltanissetta presso l'ufficio del giudice di pace di Nicosia erano previsti 2 unità di cancellieri ed i posti messi a disposizione della Corte d'appello di Caltanissetta sono 31;

entrambe le unità sono state accantonate e quindi congelate in funzione del prossimo interpello di assestamento seppur indispensabili, tanto che l'ufficio del giudice di pace di Nicosia oggi ha solo un funzionario giudiziario, che funge da cancelliere solo per la partecipazione alle udienze,

ma non può né firmare gli atti, né ricevere autentiche di firme o pratiche pertinenti al ruolo di cancelliere,

si chiede di sapere per quale motivo sia stato bandito il concorso, se poi entrambe le unità sono state accantonate, e se ci sia l'intenzione da parte del Ministro in indirizzo almeno di mantenerne una per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Nicosia.

(4-05601)

(9 giugno 2021)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che l'ufficio del giudice di pace di Nicosia rientra nell'ambito del distretto della Corte di appello di Caltanissetta, il quale consta di 19 uffici giudiziari a loro volta ripartiti in 4 circondari (Caltanissetta, Enna, Gela e Nicosia) come risultanti in seguito alla definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il distretto mostra una scopertura media, tenuto conto dei distacchi e dei comandi, del 19,48 per cento, dato palesemente inferiore rispetto alla scopertura media nazionale, che è pari al 24,67 per cento, tenuto sempre conto del personale distaccato e comandato. Orbene la positiva differenza in punti percentuali non esclude la possibilità di garantire, nell'immediato, una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale del 15 luglio 2020.

Quanto alle specifiche iniziative intraprese per rafforzare l'organico dei vari uffici giudiziari, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questa amministrazione ha avviato a livello nazionale e che la vede tuttora quotidianamente impegnata nell'esecuzione delle relative incombenze. A questo proposito le assunzioni realizzate nell'intero distretto della Corte di appello di Caltanissetta nell'arco temporale che va dall'anno 2014 all'anno 2021 risultano, secondo gli ultimi rilievi eseguiti, pari ad 83 unità di cui: 9 per mobilità volontaria (un direttore amministrativo, 2 funzionari giudiziari, un cancelliere, un contabile, 2 assistenti giudiziari e 2 operatori giudiziari); 6 per mobilità obbligatoria (5 cancellieri e un assistente giudiziario); 2 per scorrimento altre graduatorie (funzionari contabili); 12 per altre procedure (un centralinista telefonico e 11 assistenti giudiziari); 24 assistenti giudiziari dal concorso a 800 posti di cui 2 in forza dell'ultimo scorrimento della graduatoria; 18 operatori giudiziari a tempo determinato per 24 mesi dal concorso a 1.000 posti; 3 direttori amministrativi dal concorso su base distrettuale indetto per 400 posti; 4 operatori giudiziari a tempo determinato per il periodo di 12 mesi (assunzione disposta con

avviso del 3 giugno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); 5 unità di conducenti di automezzi dalla selezione a 109 posti tramite avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego. A tale dato si devono aggiungere le 31 unità di cancelliere esperto (derivanti dal concorso a 2.700 posti) che hanno preso possesso della sede scelta in data 13 luglio 2021.

Proprio con riferimento a quest'ultima figura professionale sembra opportuno segnalare che a fronte della vacanza di 2 unità di cancelliere esperto nell'ufficio del giudice di pace di Nicosia sono stati accantonati e resi indisponibili 2 posti per il prossimo interpello di assestamento ai sensi dell'art. 7 dell'accordo sulla mobilità; lo stesso è stato fatto per il profilo del funzionario giudiziario (un posto).

A questo proposito, in relazione al quesito posto nell'atto di sindacato ispettivo in merito al motivo per il quale sia "stato bandito il concorso se poi entrambe le unità sono state accantonate", si precisa che la risposta è contenuta nello stesso decreto con cui la procedura è stata indetta (si veda il decreto dell'11 dicembre 2020 a firma del direttore generale del personale e della formazione del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) nella cui premessa si legge: "considerate complessivamente le relevantissime vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione Giudiziaria (pari complessivamente al 25,26% con 32.425, 26 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di cancelliere esperto (pari al 40,64%, con 3.626 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 6.109 unità) (...); ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività dell'attività di reclutamento onde scongiurare - unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili professionali - il concreto pericolo di paralisi dell'attività giudiziaria conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252".

L'interesse primario di questa amministrazione a garantire una concreta applicazione del principio costituzionalmente garantito del buon andamento ha reso necessario un intervento urgente e immediato, come dimostrato anche dal fatto che sono state adottate le procedure semplificate di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. D'altro canto, onde rispettare il citato accordo del 15 luglio 2020 è stato altresì necessario rendere indisponibili i due posti da cancelliere esperto dell'ufficio del giudice di pace di Nicosia, onde evitare una violazione delle disposizioni ivi contenute (si veda l'art. 3, comma 3, e l'art. 7 dell'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario del 15 luglio

2020). Ne consegue che le scelte operate sono state semplicemente il frutto di una dovuta ponderazione degli interessi da tutelare: il buon andamento dell'amministrazione e la necessità di garantire ai lavoratori la disponibilità dei posti accantonati. Peraltro, è doveroso sottolineare che la scopertura nell'ufficio del giudice di pace di Nicosia risulta essere sostanzialmente nulla; basti pensare che a fronte di una dotazione organica di 6 unità si registra un egual numero di risorse umane in servizio. Il dato tiene conto della presenza di un'unità nel profilo di funzionario giudiziario distaccata da altro ufficio, oltre che del personale in esubero. Il riferimento è alle figure dell'assistente giudiziario e dell'ausiliario (per entrambe si registrano infatti 2 unità presenti a fronte di una in organico). La figura dell'operatore giudiziario è completamente soddisfatta.

Con riferimento poi all'affermazione per la quale "l'ufficio del giudice di pace di Nicosia oggi ha solo un funzionario giudiziario, che funge da cancelliere solo per la partecipazione alle udienze ma non può né firmare gli atti né ricevere autentiche di firme o pratiche pertinenti al ruolo di cancelliere", corre l'obbligo di ribadire che in siffatto ufficio risulta un'unità in esubero di assistente giudiziario che ben potrebbe svolgere l'attività di udienza lasciando al funzionario giudiziario le restanti attività. D'altronde l'ordinamento professionale prevede espressamente che i funzionari giudiziari, tra l'altro, forniscano "una collaborazione qualificata alla giurisdizione assicurando il presidio delle attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere esperto". In effetti, la circostanza che il funzionario giudiziario possa compiere tutti gli atti demandati dalle norme al cancelliere è facilmente desumibile dal fatto che si tratta di un profilo superiore oltre che di un profilo in cui in passato è stata fatta confluire la figura professionale del cancelliere (posizioni C1 e C1S).

Sulla scorta di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna emerge con solare evidenza il costante e assiduo impegno profuso da questa amministrazione (impegno condotto tenendo sempre presenti le situazioni di difficoltà in cui versano plurimi altri uffici giudiziari e nel pieno e totale rispetto degli impegni assunti e della normativa vigente) al fine di assicurare la piena funzionalità dell'ufficio del giudice di pace di Nicosia. D'altro canto la volontà di supportare gli uffici giudiziari, anche in un'ottica di implementazione della loro *performance*, è resa evidente dalla continuità con cui questa amministrazione ha portato avanti il proprio piano assunzionale nonostante la concomitante emergenza pandemica da COVID-19. Si deve infatti riconoscere che le linee di azione intraprese in materia di gestione del personale sono state tutte dirette ad un rafforzamento della forza lavoro operante nel settore giustizia. Siffatto rafforzamento è stato operato anche attraverso un significativo cambio generazionale che si è certi porterà a dei proficui risultati in termini di efficienza ed efficacia dell'attività giudiziaria.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

PAVANELLI, FEDE, CORBETTA, DONNO, FERRARA, TRENTACOSTE, SANTANGELO, ANASTASI, VANIN, CROATTI, PISANI Giuseppe, PUGLIA, DI GIROLAMO. - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

è sempre più pressante ed urgente l'adozione di provvedimenti che promuovano e favoriscano la transizione verso l'economia circolare anche nel settore dei prodotti tessili;

la Commissione europea l'11 marzo 2020 con il documento COM (2020) 98 ha definito il nuovo piano di azione per l'economia circolare. Particolare attenzione è stata dedicata al settore tessile, prevedendo una strategia della UE che promuova prodotti tessili sostenibili a basso impatto ambientale, rafforzando la competitività e l'innovazione di tutta la filiera del settore tessile;

la Commissione europea il 14 ottobre 2020 con il documento COM (2020) 667 ha presentato una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, prevedendo la necessità di eliminare progressivamente le sostanze più pericolose dai prodotti destinati al consumatore tra cui quelli tessili, con i quali le persone sono quasi sempre a contatto;

il regolamento (UE) 2018/1513, divenuto obbligatorio dal 1° novembre 2020, interessa direttamente il settore tessile e prevede una forte restrizione di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B (allegato XVII, restrizione n. 72) nei prodotti tessili, quali: cadmio e suoi composti, composti del cromo VI, composti dell'arsenico, piombo e suoi composti, benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ?, ?, ?, 4-tetraclorotoluene, p-clorobenzotricloruro, ?, ?, ?triclorotoluene, benzotricloruro, ?-clorotoluene, benzilcloruro, formaldeide, acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7, ftalato di *bis* (2-metossietile), diisopentilftalato, di-npentilftalato, di-n-esilftalato, n-metil-2-pirrolidone, 1-metil-2-pirrolidone, n, n-dimetilacetammide, n, n-dimetilformammide, dimetilformammide, 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone, benzenammia, cloridrato di 4,4'- (4-imminocicloesa- 2,5-dienilidenemetilen) dianilina, cloruro di [4-[4,4'-*bis* (dimetilammino) benzidriliden]cicloesa2,5-dien1-iliden] dimetilammonio, 4-cloro-o-toluidinio cloruro, acetato di 2-naftilammonio, 4-metossi-m-fenilen diammonio solfato, 2,4-diamminoanisolo solfato, 2,4,5-trimetilanilina cloridrato, chinolina;

i prodotti tessili soprattutto provenienti da Paesi *extra* UE presentano problematiche dovute alla presenza di tali sostanze chimiche ritenute dannose;

la Commissione europea il 5 gennaio 2021 ha pubblicato una *roadmap* (documento Ares (2021) 67453 intitolato "EU strategy for textiles") per il settore tessile con l'obiettivo di arrivare entro fine anno a definire una strategia a supporto di un'economia circolare tendente a emissioni zero, dove i capi d'abbigliamento e i prodotti tessili in generale siano progettati per durare, essere riparati, riutilizzati, riciclati e prodotti in maniera efficiente;

la strategia UE per il tessile punta dunque a risolvere i temi più problematici, dalla produzione ai consumi, passando per l'utilizzo di sostanze nocive, fino al riciclo e alla raccolta dei rifiuti tessili, comprendendo la responsabilità estesa del produttore e l'obbligo a partire dal 2025 di mettere in piedi in tutti i Paesi membri un'efficiente raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (uno dei quattro decreti legislativi del "pacchetto per l'economia circolare" emanati dal Governo Conte II), all'art. 2, comma 3 (in modifica dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha inserito, entro il 1° gennaio 2022, l'obbligo per i Comuni di effettuare la raccolta differenziata anche per i materiali tessili;

a novembre 2020 la Ellen MacArthur foundation ha pubblicato il rapporto "The circular economy: a transformative Covid19 recovery strate-

gy", nel quale è evidenziato che nel settore della moda oltre l'80 per cento dei materiali tessili finiscono in discarica o negli inceneritori, dunque una situazione ancora lontanissima dall'applicazione dei concetti di raccolta, riciclo e riuso, nella direzione dell'economia circolare e delle strategie UE descritte;

considerato che:

gli obiettivi fissati in sede europea e di conseguenza in sede nazionale per la transizione ecologica e l'economia circolare impongono una sempre più alta componente di recupero, di riciclo e di riuso dei materiali, soprattutto nel settore tessile, che risulta essere il secondo più inquinante al mondo;

in Italia sono già presenti importantissimi distretti industriali che realizzano un fatturato annuo di circa 7 miliardi di euro quali, ad esempio, quelli presenti in provincia di Prato, in provincia di Pistoia, in provincia di Firenze, in cui sono presenti molte migliaia di attività industriali per recuperare i prodotti tessili, sia quelli gettati sia quelli di scarto, dunque distretti industriali che già svolgono un ruolo importante per la realizzazione dei citati obiettivi e strategie, oltre a rappresentare opportunità di sviluppo e di lavoro, tenendo conto che la filiera della rigenerazione è in sinergia con numerosi altri settori quali, ad esempio, la produzione di capi d'abbigliamento, di calzature, di forniture per l'industria automobilistica, per l'edilizia, con grandi possibilità di espansione economica, soprattutto puntando su ricerca e innovazione per prodotti e tecnologie;

gli operatori economici di questi distretti industriali hanno spesso manifestato varie e notevoli difficoltà nello svolgimento dei loro processi industriali volti alla raccolta, al riciclo, al riuso e all'ottenimento di materie prime seconde, giacché in Italia non è ancora presente una chiara normativa di riferimento in materia di *end of waste*, o cessazione della qualifica di rifiuto, per il settore dei prodotti tessili, trovandosi pertanto in un cortocircuito normativo: invece di migliorare il processo produttivo, sfruttando le tecnologie nello smaltimento e garantendo economia circolare e sostenibilità ambientale paradossalmente, in difetto di tale normativa, le imprese vivono nella preoccupazione di finire sotto inchiesta per traffico illecito di rifiuti;

per la definizione della normativa sulla questione *end of waste* dei prodotti tessili sono stati effettuati vari incontri tra operatori del settore e rappresentanti del Ministero della transizione ecologica e che già da molto tempo è in fase di elaborazione la normativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di portare a conclusione la definizione del decreto in materia di *end of waste*

per i prodotti tessili e quali siano i tempi previsti per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

(4-05416)

(6 maggio 2021)

RISPOSTA. - Si osserva che un pilastro importante dell'economia circolare è rappresentato dal "modello di responsabilità estesa del produttore" (EPR) che consente l'organizzazione di una filiera virtuosa, volta alla gestione del fine vita del rifiuto per recuperare materia. In tale ottica il Ministero, per quanto riguarda il settore tessile, intende predisporre un primo schema di EPR in cui possano essere declinate tutte le peculiarità del settore, per cui potranno essere necessari anche distinti processi di "end of waste" in base alla diversa tipologia di rifiuto, o scarto connesso.

Del resto nell'ambito delle priorità politiche declinate dal Ministero, si annovera proprio il miglioramento del processo dei decreti end of waste, in senso partecipato e trasparente. Infatti, in un'ottica di semplificazione, ed al fine di rendere più agevoli gli adempimenti ambientali in capo agli operatori, nonché per promuovere fenomeni efficaci di contrasto all'illegalità, si sta ipotizzando anche l'implementazione di un portale che monitori l'effettivo stato di avanzamento dei decreti end of waste, con apposite sezioni dedicate a: cronoprogramma dell'attività in corso; raccolta di proposte relative a processi innovativi o di interesse nazionale per filiere di rifiuti quantitativamente rilevanti; interlocuzione con gli istituti scientifici e le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento; consultazione dei portatori di interesse.

Come prima semplificazione promossa, nel decreto-legge n. 77 del 2021 all'articolo 34 è stata introdotta una modifica alla disciplina dell'end of waste che snellisce il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo 111-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero, nel rispetto delle condizioni richieste dalla direttiva (UE) 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, introducendo un parere preventivo e obbligatorio di ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.

Tale intervento, inoltre, si inserisce nel processo di valorizzazione dell'economia circolare intrapreso già a livello europeo, anche con l'obiettivo di raggiungere una migliore attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico, il Ministero ha avviato i lavori volti all'emanazione del decreto di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel marzo 2021 è stata presentata la bozza di decreto agli *stakeholder* interessati e sono state raccolte le prime

osservazioni e indicazioni trasmesse da alcuni rappresentanti del settore privato.

In questo contesto, grazie al prossimo avvio della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, anche ingombranti, introdotto come obbligo nei Comuni con il decreto legislativo n. 116 del 2020, e l'adozione del prossimo decreto istitutivo del sistema di responsabilità estesa nel settore, sarà possibile organizzare concretamente in tutto il Paese una serie di filiere di riciclo e recupero delle innumerevoli fibre tessili, dando nuovo slancio produttivo e riducendo l'impatto ambientale del settore.

La centralità della materia è confermata anche dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, che ha sottolineato l'importanza di una nuova strategia globale europea sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza del settore tessile e dell'abbigliamento, tenuto conto della natura globale delle catene, del valore e della dimensione della *fast fashion*, auspicando altresì che vengano identificati criteri specifici europei per i rifiuti tessili in tema di cessazione della qualifica di rifiuti.

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

(6 agosto 2021)

PETRENGA, IANNONE. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

Calvi Risorta è una ridente cittadina della provincia di Caserta, ubicata nell'alto casertano, a circa trenta chilometri da Caserta e meno di dieci chilometri da Teano;

il paese è sorto sulle rovine della antica Cales, in cui gli Aurunci, gli Ausoni, gli Etruschi, i Latini e i Sanniti hanno lasciato le proprie impronte e per questo, tale territorio, rientra appieno nei percorsi turistico-storico archeologici, che uniscono idealmente Teano, Sessa Aurunca, Capua, Santa Maria Capua Vetere, fino ad arrivare al capoluogo provinciale;

la parte più antica di Calvi Risorta è rappresentata dalla zona archeologica, in cui si trovano i ruderi dell'anfiteatro e del teatro romani, delle terme, i resti di un tempio e della vecchia chiesa dedicata a San Casto, i tratti della cinta muraria, il famoso «Ponte delle Monache», la «Grotta delle Formelle» e la «Grotta dei Santi»;

le grotte, scavate nel tufo, furono il riparo dei monaci di San Basilio, che accorsero nell'antica Cales dall'Oriente, dove erano perseguitati;

tali luoghi sono dotati di un valore storico-archeologico inestimabile, capace di attrarre turisti, storici ed appassionati dell'antichità e dell'archeologia;

tuttavia, tale zona risulta incomprensibilmente abbandonata e, pertanto, degradata, tanto che alcuni dei monumenti millenari risultano essere stati coperti dalla vegetazione e, divenuti, nel tempo, luoghi di scarico abusivi di immondizia, divenendo delle vere e proprie discariche a cielo aperto;

tale incresciosa situazione di abbandono, dovuta soprattutto alla mancata concertazione e cooperazione tra gli enti deputati al controllo del territorio e i proprietari di alcune delle terre su cui insistono tali siti, ha portato, altresì, al proliferare di attività criminose tese al furto degli inestimabili reperti archeologici, che si rinvencono dalla terra, la cui circostanza, oltre all'evidente stato di abbandono e degrado, è stata ampiamente documentata dalla trasmissione satirica «Striscia la notizia» del 18 marzo 2021,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le particolari circostanze descritte richiedano un intervento urgente teso alla messa in sicurezza, alla bonifica ed alla valorizzazione dei siti archeologici indicati in premessa, il cui ripristino è considerato necessario ai fini della riscoperta di luoghi millenari, pieni di storia e cultura e della conseguente ricaduta economica e occupazionale sui rispettivi territori.

(4-05175)

(30 marzo 2021)

RISPOSTA. - L'area corrispondente all'impianto urbano dell'antica Cales si estende per circa 64 ettari su un pianoro ricadente in zona non urbanizzata e a destinazione individuata come area di interesse archeologico nel piano regolatore generale del Comune di Calvi Risorta (Caserta). Diverse particelle catastali sono tutelate ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in forza di provvedimenti di "vincolo diretto", mentre solamente le aree del teatro e del tempio di Augusto risultano di proprietà demaniale.

Per quanto attiene al "proliferare di attività criminose tese al furto degli inestimabili reperti archeologici", la Soprintendenza ha riferito che tali attività, intense tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '90, sono state efficacemente contrastate grazie al controllo quotidiano compiuto dal personale della stessa Soprintendenza in servizio presso il locale ufficio per

i beni archeologici, in collaborazione con il nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Napoli e la locale stazione dei Carabinieri, cui vengono puntualmente denunciate dalla Soprintendenza le ormai rare violazioni riscontrate in materia di ricerca archeologica.

Per ciò che concerne, invece, "l'evidente stato di abbandono e degrado" dell'area, giova evidenziare che le principali cause di degrado sono costituite dal progressivo abbandono dei fondi privati con la conseguente crescita della vegetazione spontanea e dalla fragilità del costone roccioso su cui sorge la città antica, che ha causato fenomeni franosi su terreni di proprietà privata e in un'area di proprietà della società Autostrade, a seguito dei quali il Comune di Calvi Risorta ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada che attraversa l'area archeologica.

Per far fronte a questi inconvenienti, la Soprintendenza, in collaborazione con il Comune, ha già avviato i seguenti interventi di tutela: a) progettazione congiunta di un intervento di messa in sicurezza del costone tufaceo e delle soprastanti strutture archeologiche da sottoporre a finanziamento da parte della Regione Campania; b) lavori di diserbo e restauro conservativo nelle aree demaniali del teatro e del tempio di Augusto e lavori di messa in sicurezza, consolidamento, adeguamento impiantistico e realizzazione di percorsi per le persone con disabilità.

L'obiettivo finale di questi interventi è quello di rendere accessibile e pienamente fruibile il teatro antico, anche come luogo di spettacolo, affinché la frequentazione del sito e la consapevolezza del suo interesse storico e archeologico da parte della popolazione costituiscano un efficace deterrente al degrado e all'abbandono dell'area.

In funzione di valorizzazione sono state realizzate dalla Soprintendenza, inoltre, diverse iniziative in collaborazione sia con l'università degli studi di Napoli "Federico II" e l'università della Campania "Luigi Vanvitelli", sia con associazioni culturali locali, che hanno portato alla realizzazione di un museo virtuale e di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo.

Si rassicura, pertanto, che questo Ministero, tramite le proprie strutture centrali e periferiche, pone la massima attenzione al ripristino dell'area archeologica di Cales, ben consapevole dell'importanza storica e culturale del sito e delle ricadute economiche e occupazionali nei rispettivi territori.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

PRESUTTO, CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, VACCARO, TRENTACOSTE, PAVANELLI, CROATTI, ACCOTO, LANNUTTI, PUGLIA, FERRARA, MONTEVECCHI, ROMANO, ABBATE, CORRADO, DONNO, GIANNUZZI. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 2 gennaio 2021, a causa delle forti mareggiate, l'antico Arco Borbonico in pietra posto sul lungomare di Napoli, ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea, è crollato;

l'opera fu realizzata nel '700 come approdo per i pescatori, ma successivamente, nel corso dell'800, fu trasformato in terminale dello scari-co fognario venendo ribattezzato dai napoletani "O Chiavicone". Da anni abbandonato all'incuria, e in equilibrio precario su una porzione di masso, negli ultimi tempi l'arco era stato puntellato con i tubi innocenti che, alla luce del triste epilogo, non ne hanno evitato il crollo definitivo;

la storia recente dell'agonia dell'Arco Borbonico inizia nel 2018, quando Giuseppe Farace, fotografo e consigliere del Museo del Mare, dopo una mareggiata di novembre si affacciò sul lungomare e si accorse che una delle basi dell'arco era stata pericolosamente spostata dalle mareggiate: l'intera struttura si reggeva su uno spicchio di pietra di pochi centimetri, il rischio crollo appariva dunque imminente;

lo stesso Farace si preoccupò di segnalare subito il rischio all'Autorità portuale, al Comune e alla Soprintendenza, i vigili transennarono l'area, ma la questione finì lì;

qualche mese dopo lo stesso Museo del Mare organizzò una conferenza che si concluse con una nuova richiesta di intervento caduta, anch'essa, nel dimenticatoio;

apparve subito evidente come l'ente competente per il ripristino e la salvaguardia dell'arco fosse l'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale;

nel 2019 l'allora delegata al mare del Comune di Napoli, Daniela Villani, presentò una relazione inerente alla situazione critica delle coste napoletane, ponendo l'attenzione in particolare proprio sull'Arco Borbonico. Fu ventilata la possibilità di accedere ad un finanziamento di nove milioni di euro che avrebbe risolto la questione, ma il progetto non si concretizzò mai;

il 27 maggio 2020 la Soprintendenza, per mezzo di una nota, impose all'Autorità portuale di porre in essere i lavori per la messa in sicurezza della struttura definendoli urgenti ed improcrastinabili. Nella nota venne evidenziata la necessità che l'Autorità portuale predisponesse entro trenta giorni un progetto esecutivo conforme alla relazione tecnica allegata alla nota stessa, considerato che "le precarie condizioni strutturali del manufatto indicano lo stato di pericolo per la privata e pubblica incolumità nonché il rischio di perdita del bene culturale, di eccezionale valore storico ed artistico";

nonostante la missiva della Soprintendenza, tuttavia, il progetto esecutivo non è mai stato realizzato da parte dell'Autorità portuale e la Soprintendenza pare non sia intervenuta sostituendosi all'Autorità portuale come avrebbe potuto in forza di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i primi lavori di messa in sicurezza dell'arco risalgono purtroppo solo a settembre del 2020: quasi due anni dopo il primo allarme e molti mesi dopo rispetto alla nota della Soprintendenza. Con la determina 121/2020 del 17 luglio 2020, avente per oggetto i lavori di messa in sicurezza dell'Arco Borbonico l'Autorità portuale ha avviato i lavori puntellando la struttura con tubi innocenti;

è apparso subito evidente come tale intervento non fosse sufficiente a garantire, nemmeno provvisoriamente, la salvaguardia della struttura;

già durante le mareggiate del dicembre scorso si era rischiato il crollo e non poche perplessità avevano creato le parole del presidente dell'Autorità portuale, che aveva affermato a mezzo stampa che l'arco fosse stato messo in sicurezza e che se tale intervento non fosse stato fatto, la struttura sarebbe crollata. Di fatto, nemmeno di fronte ad uno scampato pericolo si è ritenuto di intervenire in maniera incisiva;

ciò nonostante, il primo sabato di gennaio 2021 l'arco è purtroppo crollato;

l'Autorità portuale, immediatamente chiamata in causa in quanto negligente nella salvaguardia dello stesso ha, attraverso le parole del presidente Spirito, evidenziato come gli ingegneri incaricati dopo i controlli del caso avessero assicurato che la struttura avrebbe retto e che l'incontro con la Soprintendenza per discutere del progetto esecutivo fosse già stato fissato per una data immediatamente successiva al 6 gennaio 2021;

alla luce di quanto accaduto, l'Autorità portuale ha poi ribadito il proprio impegno nel rifacimento dello stesso attraverso la tecnica dell'anastilosi: la ricostruzione mediante la ricomposizione dei pezzi originali. Se

non si riuscirà a recuperarli tutti saranno inseriti anche blocchi nuovi, con tempi e costi da definire,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

come intendano intervenire per accertare le responsabilità che hanno determinato il crollo di un'opera di grande valore storico-culturale come l'Arco Borbonico;

se ritengano di verificare che vengano messe in atto tutte le opportune procedure previste dalla legge, volte al recupero dei materiali e successivamente al restauro del bene storico del '700.

(4-04776)

(14 gennaio 2021)

RISPOSTA. - La struttura costituisce la parte terminale di un imponente collettore fognario che raccoglieva le acque piovane dalla collina di san Martino e, passando sotto via Toledo, sfociava all'aperto sulla spiaggia davanti al Chiatamone realizzata nel 1844, durante i lavori di sistemazione di via Chiatamone, allorché, presumibilmente per motivi igienici, fu ritenuto opportuno coprire l'unico tratto a cielo aperto del canale. Nel 1872 circa, in concomitanza con i lavori di colmata della spiaggia e la realizzazione di via Partenope su progetto di Enrico Alvino, il canale fu inglobato dalla nuova pavimentazione stradale, cosicché la struttura preesistente fu smontata e ricostruita più a mare. Il manufatto è costituito da una volta a botte in tufo giallo finita all'estradosso da un piano di calpestio in pietra lavica che si attesta a quota marciapiede di via Partenope. Tale volta scarica il suo peso su una platea di pietra lavica poggiate direttamente nell'acqua e originariamente era "contenuta" da due arcate contraffortate completamente realizzate con conci di pietra vesuviana.

Già in vedute del lungomare di Napoli degli anni '60 del secolo scorso si evidenzia come della struttura originaria, che prevedeva una sorta di terminazione a cuspide protesa verso il mare con scalette in pietra lavica, si conservassero solo la parte alta della volta sporgente dal muro di limite del marciapiede e parte delle due arcate laterali.

Ciò premesso, la Soprintendenza ABAP per il comune di Napoli ha in diverse circostanze sollecitato l'amministrazione comunale di Napoli e l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, a mettere in atto interventi finalizzati al recupero del bene. Avendo individuato l'Autorità come

soggetto competente in quanto ente gestore del demanio marittimo, con nota prot. del 22 maggio 2020 la Soprintendenza ha invitato la stessa a eseguire interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del manufatto ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Successivamente, con nota prot. del 13 luglio 2020, l'Autorità portuale, nelle more della progettazione di un più impegnativo intervento di restauro, ha trasmesso il progetto per la realizzazione di un sistema di messa in sicurezza e di puntellamento del manufatto con allegata "relazione di calcolo" a firma di un tecnico della ditta affidataria "AD restauri e costruzioni srl". A tale richiesta la Soprintendenza ha dato riscontro con nota prot. del 15 luglio 2020 autorizzando l'intervento e ribadendo l'urgenza della redazione di un progetto esecutivo di restauro da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del codice dei beni culturali.

Le opere di puntellamento, ritenute tra l'altro propedeutiche ai lavori necessari per il recupero dei materiali costruttivi già distaccati e per l'esecuzione dei primi interventi di consolidamento, sono state eseguite dopo sollecito della Soprintendenza trasmesso con nota prot. del 1° settembre 2020, ed ultimate in data 7 ottobre 2020. La Soprintendenza ha nuovamente sollecitato la trasmissione di un progetto esecutivo di restauro con nota prot. n. 10855 del 20 ottobre 2020 a cui l'Autorità ha dato riscontro con nota prot. del 6 novembre 2020 proponendo una convenzione con la Soprintendenza per la progettazione e la direzione lavori dell'intervento di restauro, oppure una collaborazione tecnica da parte di funzionari della Soprintendenza per la fase di progettazione, a cui la Soprintendenza ha a sua volta dato puntuale riscontro con nota prot. del 10 novembre 2020.

Successivamente è stata avviata la definizione condivisa delle linee di intervento individuate in specifiche indagini diagnostiche e di rilievo dirette alla conoscenza del manufatto e al suo stato di conservazione, nonché delle prime ipotesi progettuali sulla tipologia del consolidamento e del restauro, tenuto conto delle difficoltà anche di cantierizzazione derivate dalla necessità di recupero e stoccaggio dei materiali da costruzione ormai in acqua.

Nelle more della redazione di tale progetto condiviso di restauro, in data 2 gennaio 2021, in seguito a violentissime mareggiate che, a partire dal precedente 28 dicembre, hanno interessato il litorale partenopeo determinando ingenti danni al lungomare e al castel dell'Ovo, si è verificato il cedimento di parte del sistema di puntellamento messo precedentemente in opera e il distacco di una delle spalle dell'arco e di ulteriori elementi lapidei del rivestimento. In conseguenza dell'evento si è dato corso a immediate interlocuzioni di natura tecnica con l'Autorità di sistema portuale finalizzate all'adeguamento delle intenzioni progettuali precedentemente definite condividendo la necessità, data l'urgenza dell'intervento, di affidare alla Soprintendenza il coordinamento delle attività di progettazione.

Nel merito si ritiene che il progetto abbia caratteristiche analoghe a quelle precedentemente individuate, ovvero: recupero di tutti gli elementi crollati; consolidamento della platea fondale e realizzazione di una centina a sostegno della volta; ricollocazione degli elementi lapidei di rivestimento; ricostruzione della parte di arco crollato, dato solo l'ultimo punto come conseguenza dell'evento. L'intervento di restauro, che si intende avviare nel più breve tempo possibile compatibilmente con le procedure dettate dalle normative di riferimento, si ritiene del tutto idoneo al ripristino del manufatto.

In merito a quanto segnalato circa la mancata attuazione del disposto dell'art. 33 del codice, si fa presente che le opere di messa in sicurezza, corredate da idonea relazione di calcolo basata anche sulla circostanza che la struttura era protetta dalle scogliere frangiflutti, erano state realizzate e che l'evento che ne ha determinato il cedimento si può a tutti gli effetti definire di entità eccezionale, avendo provocato danni ingentissimi a strutture evidentemente ben più solide dell'"arco borbonico", quali il parapetto di delimitazione del lungomare, realizzato in laterizi e piperno e crollato per diversi metri, e la pavimentazione del ramaglietto di castel dell'Ovo, costituita da lastroni di pietra vesuviana del peso di diverse centinaia di chilogrammi completamente divelta.

Va rilevato inoltre che fin dalla nota prot. n. 5305 del 22 maggio 2020, con cui la Soprintendenza ha invitato l'Autorità portuale a eseguire interventi di conservazione urgenti ai sensi dell'art. 32 del codice dei beni culturali non sono mai venuti meno né la disponibilità della stessa a procedere al restauro né, come ricordato, i contatti tra tecnici per la condivisione delle linee progettuali.

Si segnala, infine, che in data 18 gennaio 2021 l'area su cui insiste l'arco borbonico è stata posta sotto sequestro: pertanto sarà l'autorità giudiziaria ad accertare le responsabilità del caso.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

PRESUTTO, PUGLIA, CROATTI, CORRADO, VANIN, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, MAUTONE, ANGRISANI, VACCARO, CASTELLONE, GAUDIANO, RICCIARDI, MORONESE, GIANNUZZI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.*
- Premesso che:

l'ex stabilimento industriale Corradini costituisce testimonianza di una storia industriale risalente ai primi decenni dell'800, quando, con la realizzazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, si sviluppò, progressivamente e in parallelo, una sequenza di fabbriche lungo la linea di costa che, insieme ad altri stabilimenti nelle aree retrostanti, fecero dei quartieri orientali di Napoli e del confinante comune di San Giovanni a Teduccio (allora ente autonomo, oggi quartiere di Napoli) una rilevante zona industriale che ha contribuito allo sviluppo della capitale del Sud Italia;

all'ex stabilimento in quanto testimonianza di "archeologia industriale", è stato riconosciuto l'interesse storico-architettonico e su di esso è stato apposto il vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto 27 febbraio 1990 del Ministero per i beni culturali e ambientali;

l'immobile è stato acquistato dal Comune di Napoli in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 1947 dell'11 giugno 1999 ed è stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari in merito alla sua tutela e conservazione;

il *master plan* del porto di Napoli, elaborato dall'Autorità di sistema portuale e assentito dal comitato di gestione con la delibera n. 7 del 19 febbraio 2018, ha sancito la demolizione dell'intero complesso immobiliare previo annullamento (art. 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali) del provvedimento di tutela diretta; tuttavia, in attesa dell'eventuale rinnovo della procedura di valutazione in merito alla proroga del vincolo, sono rimasti in capo alla proprietà tutti gli obblighi di sicurezza e conservazione previsti dalla normativa vigente (art. 54);

a riprova di ciò, la Soprintendenza con nota del 13 febbraio 2019 (prot. n. 1892), ha affermato che: "considerato che l'edificio è di proprietà di codesto Ente (Comune di Napoli) e sottolineando come il Codice nel normare gli obblighi conservativi prescrive che i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo e sono tenuti a garantire la sicurezza e la conservazione di quelli di loro appartenenza, si chiede di intervenire con la massima sollecitudine affinché tale testimonianza della storia industriale di Napoli possa essere messa prima di ogni altro in sicurezza e successivamente recuperato alla collettività";

nella nota del 29 marzo 2019 (prot. n. 4271) scritta dal responsabile architettonico di zona della Soprintendenza di Napoli, l'architetto Tobia di Ronza, e inviata alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, servizio iii tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e all'ufficio di gabinetto del Ministro, si legge: "Con comunicazione prot. PG/2019/196662 del 28.02.2019(...) l'Ufficio preposto del Comune di Napoli, nel sottolineare che l'immobile rientra tra quelli inseriti nel programma di dismissione, chiede al proprio Servizio PRM Patrimonio di attuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio";

si evince come la Soprintendenza, seppure messa al corrente delle gravi condizioni del bene, non abbia ritenuto suo dovere, come stabilito dagli artt. 32 e 33 del codice, imporre al Comune di Napoli tempi certi e modalità di intervento affinché il Comune non venisse meno ai suoi obblighi;

si evince altresì che il Comune, contrariamente a quanto stabilito dal codice, ha inserito il bene nel proprio programma di dismissione;

all'interno del complesso sono presenti coperture in amianto e, a dicembre 2020, finalmente, sono ripresi gli interventi di rimozione. A darne notizia è stato l'assessore comunale per l'ambiente, Raffaele Del Giudice, come riportato da "Il Mattino", cronaca di Napoli, in data 18 dicembre 2020: "L'area interessata dalle attività di rimozione amianto è 18 mila metri quadrati (...) L'intervento prevede la messa in sicurezza dal pericolo di intrusioni mediante il ripristino della recinzione per poi procedere alla rimozione dell'amianto";

l'articolo riporta inoltre che il progetto definitivo per la rimozione dell'amianto dallo stabilimento è stato approvato dal Comune nel 2013. I lavori sono stati oggetto di aggiudicazione l'anno successivo per 849.000 euro e hanno avuto inizio nel 2015. Sono stati tuttavia sospesi 6 mesi dopo per "la necessità di apportare modifiche ed aggiunte al progetto" considerate le "prescrizioni impartite dalla ASL competente";

una perizia suppletiva di variante è stata approvata nel dicembre 2016 prevedendo una maggiore spesa di 680.000 euro, con un importo totale di 1.529.000 euro. Nel 2019 l'amministrazione comunale ha preso atto della cessione del ramo di azienda effettuata dall'impresa aggiudicataria dei lavori a un'altra società e ciò ha comportato ulteriori ritardi;

nelle more dei complicati *iter* decisionali, diverse coperture dell'ex Corradini sono crollate per l'usura. Nel frattempo nessun intervento è stato messo in atto per la messa in sicurezza dell'ex complesso metallurgico, tanto che si sono verificati altri due crolli, il 21 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

già a seguito del primo intervento di bonifica del sito dall'amianto nel 2015, il Comune non ha mai provveduto ad installare le opportune opere provvisorie atte a preservare il bene e pare che sul complesso gli enti locali competenti non abbiano un'idea chiara e una strategia finalizzata al suo recupero. Negli anni si sono, infatti, susseguiti diversi progetti e studi tutti disastrosamente arenati che hanno alimentato la speranza nella cittadinanza che si dice assolutamente contraria all'abbattimento dei fabbricati previsto dal *master plan* del porto di Napoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti descritti;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza per verificare che il Comune di Napoli provveda a installare le opportune opere provvisorie atte a preservare il bene, come sancito dal codice dei beni culturali;

se, vista la gravità e l'urgenza, non ritenga opportuno intervenire in forza dell'art. 32 del codice, affinché il Comune di Napoli adempia ai suoi doveri.

(4-04837)

(26 gennaio 2021)

RISPOSTA. - Il Comune di Napoli, in data 9 dicembre 2020, ha comunicato di aver ripreso i lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto con cui erano state realizzate molte delle coperture presenti nell'area. Nel prendere atto della ripresa dei lavori di bonifica, la Soprintendenza con nota del 2 febbraio 2021, richiamando gli obblighi di conservazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha ribadito la necessità di un intervento tempestivo di recupero del manufatto al fine di scongiurare la perdita di un bene di rilevante valore culturale, storico e architettonico che, adeguatamente restaurato, potrà essere restituito alla comunità, rivalutando, contestualmente, una consistente porzione di fascia costiera contrassegnata da ampie zone di abbandono e di degrado. Infine, la Soprintendenza ha manifestato la propria disponibilità a collaborare alla redazione del futuro progetto di restauro.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)

URSO, BALBONI, DE CARLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'attuale sede del Tribunale della città di Rovigo è ritenuta oramai non efficiente né adeguata ad ospitare aule, uffici e archivi, conseguentemente, il Ministero della giustizia ha richiesto di trovare una soluzione adatta ad un congruo ampliamento degli spazi;

in particolare, risulta agli interroganti che a tal fine si cerchi una superficie di circa 11.000 metri quadrati, concentrati in un unico luogo, per

organizzare in modo efficace ed efficiente una struttura che possa essere collocata nel centro storico della città;

in ordine al progetto di trasferimento del Tribunale dalla sede attuale ad un sito non ancora individuato si apprende da fonti stampa dell'allarme lanciato dai cittadini di Rovigo, unitamente all'ordine degli avvocati e al "comitato per il Tribunale in centro città";

in particolare, risulta che in un primo tempo l'amministrazione cittadina avesse pensato di proporre al Ministero l'ex casa circondariale, dismessa nel 2016 perché trasferita fuori dal centro, struttura che si sarebbe rivelata adeguata sia per metratura che per logistica e ubicazione, essendo essa antistante al Tribunale, nonché opzione fortemente sostenuta dall'ordine degli avvocati di Rovigo e dai commercianti del centro storico, giustamente preoccupati delle conseguenze economiche di un eventuale trasferimento;

la successiva notizia della collocazione del carcere minorile regionale, che andrà a sostituire quello di Treviso, all'interno dell'attuale Tribunale, confermata dal bando di gara (per un importo pari a 11,2 milioni di euro) indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe fatto tramontare definitivamente tale possibilità;

non appaiono trascurabili inoltre le soluzioni alternative, rappresentate agli interroganti, e che sarebbero altresì supportate da appositi studi di fattibilità ma che non sembrano essere state prese in considerazione e che avrebbero potuto costituire delle opzioni risolutive e al contempo condivise tanto dagli amministratori locali quanto dai cittadini;

ulteriore motivo di preoccupazione, rappresentato agli interroganti e che appare opportuno verificare con sollecitudine, è la notizia del mancato rinnovo di 5 dei 7 contratti di affitto che il Tribunale medesimo ha con soggetti privati per sedi staccate, uffici e depositi: sembrerebbe che tali contratti siano scaduti, che il Ministero continui a pagare alle società locatrici la somma annua pari a 300.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare opportuni approfondimenti in ordine ai fatti illustrati, volti ad addivenire ad una soluzione al contempo condivisa con i cittadini e gli ordini professionali direttamente interessati dalla decisione, e idonea a soddisfare le molteplici istanze connesse alla collocazione del Tribunale di Rovigo.

(4-05318)

(20 aprile 2021)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che il procedimento inerente al recupero e alla ristrutturazione necessari per la destinazione d'uso della ex casa circondariale di Rovigo a nuovo istituto penale per i minorenni del Triveneto è giunto alla fase operativa, essendo iniziati i relativi lavori.

Ciò posto, va a questo punto ricordato che la situazione logistica degli uffici giudiziari di Rovigo è da tempo all'attenzione di questo Dicastero. In quest'ottica deve essere segnalato che in data 30 marzo 2021 un funzionario tecnico della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, appositamente inviato nella città di Rovigo, ha trasmesso una relazione in cui sono state esaminate approfonditamente i pro e i contro di tre opzioni astrattamente idonee a risolvere la problematica.

Quindi in data 12 maggio 2021 si è tenuta una riunione mediante la piattaforma telematica "Teams", a cui hanno partecipato: il sottosegretario di Stato Francesco Paolo Sisto; il prefetto della Provincia di Rovigo; il presidente del Tribunale di Rovigo; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo; il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di questo Dicastero; il presidente dell'ordine degli avvocati di Rovigo; il direttore dell'Agenzia del demanio del Veneto. All'esito della riunione si è stabilito che l'unica soluzione concretamente percorribile è rappresentata dalla allocazione degli uffici giudiziari di Rovigo nell'ex caserma "Gattinara".

In data 17 maggio 2021 il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha chiesto all'Agenzia del demanio la concessione in uso governativo al Ministero dell'ex caserma. All'esito della concessione, l'Agenzia conferiva un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità onde verificare quale di queste tre soluzioni fosse preferibile al fine di utilizzare al meglio il complesso edilizio e cioè: a) la mera ristrutturazione (restauro e rifunionalizzazione): questa soluzione non comporta alcuna deroga alla pianificazione del territorio da parte dell'amministrazione comunale, che si dovrà occupare solo degli *standard* urbanistici per il parcheggio senza necessità di convocare la conferenza Stato Regioni; b) la demolizione e la ricostruzione del corpo di fabbrica non vincolato, senza sopraelevazione: in tal caso occorrerebbe sempre ricorrere alla convocazione della Conferenza Stato-Regioni, perché l'attuale strumento urbanistico non prevede la demori-costruzione; c) la sopraelevazione. Tale studio di fattibilità veniva inviato in data 24 giugno 2021 dall'Agenzia del demanio alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, la quale organizzerà in tempi ristretti una riunione con i capi degli uffici giudiziari della città di Rovigo e con l'amministrazione comunale allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per individuare la migliore soluzione possibile.

Alla luce di tutti gli elementi di fatto sinora passati analiticamente in rassegna non si può elevare alcun dubbio in merito al costante e assiduo

impegno profuso da questo Dicastero al fine di individuare l'opzione più idonea e più condivisa in merito alla collocazione degli uffici giudiziari di Rovigo.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(9 agosto 2021)

VANIN, ANGRISANI, PRESUTTO, PAVANELLI, GRANATO, DONNO, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, ROMANO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il forte Marghera a Mestre, nel comune di Venezia, costituisce forma esemplare di architettura militare napoleonica, al quale è inoltre legato il ricordo della resistenza dei veneziani nell'insurrezione contro il Governo austriaco (1848-1849);

il fronte d'attacco della struttura militare nel maggio 1849 è stato oggetto della battaglia che vide contrapporsi l'esercito austriaco, al comando del generale Haynau, ai difensori del forte della Repubblica di San Marco dei patrioti Manin e Tommaseo; ancora oggi vengono ritrovati reperti e cimeli che ricordano quei giorni gloriosi;

successivamente, in periodo postunitario, il forte Marghera è stato il perno del sistema militare denominato "campo trincerato di Mestre";

l'interesse culturale del sito, inteso nella sua interezza (parte interna e manufatti esterni ai fossati), è stato riconosciuto con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 7 marzo 1980, a cui sono seguite prescrizioni di tutela indiretta del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali del Veneto del 28 novembre 2002;

inoltre il forte Marghera costituisce un elemento di relevantissimo interesse paesaggistico facente parte dell'"ecosistema della laguna di Venezia", sottoposto a tutela per dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985;

considerato che:

il Comune di Venezia ha presentato il progetto di un'infrastruttura denominata "parcheggio pubblico intermodale lungo via forte Marghera" sopra la "lunetta" esterna di nord-ovest del forte (lunetta XIII);

esso prevede attività di scavo e di riprofilazione del terreno, la sostituzione del piano di calpestio in erba con "pavimentazione drenante in calcestruzzo con inerti a vista", il posizionamento di lampioni, importanti lavori di sbancamento per la costruzione di una rotatoria;

prevede, inoltre, la realizzazione di un nuovo sistema di viabilità carrabile di accesso al forte, in sostituzione degli attuali accessi pedonali in terra battuta;

durante la conferenza dei servizi dell'11 maggio 2020 è emerso che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna avrebbe espresso preventivo assenso alla costruzione dell'opera pubblica,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione dell'opera pubblica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale autorizzazione contrasti con il disposto dell'art. 20 del decreto stesso, che dispone che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;

se non ritenga debba essere effettuata verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

se non ritenga, altresì, di chiedere parere preventivo al Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, considerato che tali lavori, se realizzati, costituirebbero un precedente importante in materia di tutela delle pertinenze esterne delle architetture militari storiche.

(4-03831)

(14 luglio 2020)

RISPOSTA. - Forte Marghera rappresenta la più antica e importante opera di difesa da terra della città di Venezia nonché il punto focale del

campo trincerato di Mestre e del più ampio sistema difensivo e di controllo della laguna.

Il complesso è ancora oggi accessibile sia da terra sia dalla laguna, da un lato attraverso una piccola darsena-porticciolo posta sul lato sud-orientale in direzione di Venezia, dall'altro tramite un portale semplice in mattoni ricavato in un rientrante della cinta esterna nella parte frontale verso Mestre.

Il sito è privo di parcheggi e le auto solitamente vengono lasciate in sosta in due distinte zone di pertinenza del forte, anch'esse sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi della parte seconda e terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio): un'area inghiaiaata posta innanzi al ponte di ingresso al forte e un prato incolto adiacente a via Forte Marghera, utilizzati solo in occasione dei principali eventi organizzati all'interno del compendio, che attirano tutti gli anni migliaia di persone.

Quest'ultimo rappresenta quello che resta dell'antico campo di tiro del forte, tagliato e profondamente trasformato dalla costruzione di via Forte Marghera, un'importante arteria stradale realizzata negli anni '50 del secolo scorso.

Il Comune di Venezia nel 2018 ha avviato un progetto di riorganizzazione e riqualificazione generale delle aree di pertinenza del forte, esterne alla cerchia dei bastioni, diretto, da un lato, a mettere in relazione due importati e frequentate aree di Mestre, il polo terziario e universitario di via Torino e il grande parco urbano di San Giuliano e, dall'altro, a migliorare l'accessibilità e la fruizione del forte. L'intervento, infatti, prevede la realizzazione di un ponte sul canal Salso con annessa pista ciclopedonale che arriva fino al parco di San Giuliano e la riorganizzazione delle aree esterne utilizzate a parcheggio.

Si riassumono le vicende che hanno interessato l'*iter* autorizzativo del progetto dei parcheggi e le modifiche apportate allo stesso in riscontro alle osservazioni e ai pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia e laguna.

In data 14 giugno 2018 il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico intermodale in via Forte Marghera. Quest'ultimo è stato autorizzato con nota del 5 luglio 2018, con alcune prescrizioni volte a mantenere un aspetto il più possibile "naturale" delle aree oggetto d'intervento a non alterare i caratteri del luogo. In particolare, per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio, nell'autorizzazione si chiede di mantenere a verde il terreno posto lungo via Forte Marghera e di non modificarne la morfologia evitando manomissioni del suolo e la realizzazione di opere di urbanizzazione (pavimentazioni, percorsi

pedonali, cordolature, delimitazioni delle aree di sosta, illuminazione, eccetera). La Soprintendenza ha prescritto, infine, di prevedere l'utilizzo dell'area solo in occasione dei principali eventi organizzati all'interno del compendio, per evitare la presenza costante di veicoli in sosta e mantenere libera la visuale sul forte.

Successivamente il Comune ha indetto una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo del "parcheggio pubblico intermodale lungo via Forte Marghera", che prevede la realizzazione di 4 distinte aree destinate a parcheggio denominate "ambiti": l'ambito A, parcheggio esistente del forte; l'ambito B, parcheggio centrale; l'ambito C, parcheggio nord; l'ambito D, parcheggio sud inerbito. Con nota del 29 aprile 2020, la Soprintendenza ha espresso parere negativo sulle opere, in progetto ritenute incompatibili con il sito tutelato e difformi dalle prescrizioni contenute nella citata autorizzazione prot. n. 10905 del 5 luglio 2018.

Il progetto, infatti, prevede l'impermeabilizzazione di oltre 5.000 metri quadrati di terreno da destinare alla sosta delle auto, opere di urbanizzazione e manomissione del suolo, in particolare in corrispondenza dell'ampia area inerbita, tra le quali: operazioni di scavo e decortico superficiale a circa meno 0,20 metri; scavi a sezione aperta a circa meno 0,50 metri dal piano di calpestio; scavi in fondazione a sezione obbligata fino a 1,50 metri dal piano di calpestio per la posa di sottoservizi; costruzione di una grande rotonda lungo via Forte Marghera; nuove pavimentazioni; realizzazione di un golfo di sosta per tre bus turistici nel fratto centrale dell'ampia area verde, con uscita dedicata in via Forte Marghera; installazione di numerosi pali d'illuminazione pubblica e colonnine di ricarica per veicoli elettrici; realizzazione di un sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche con scolino vegetate con piante a ruolo attivo; cordonate, pozzetti, caditoie, eccetera. Il progetto prevede infine la realizzazione di una nuova strada carrabile di accesso al compendio monumentale sostitutiva di quella attuale, posizionata sul margine sud, che il progetto di riorganizzazione generale dell'area ha trasformato in pista ciclopedonale collegata con quelle già esistenti verso est (parco San Giuliano) e verso ovest (via Torino campus Ca' Foscari).

La nuova strada parte dal ponte di accesso al forte e ripercorre il tracciato dell'antico percorso che connetteva la fortezza con gli avamposti, di cui resta il tratto iniziale costituito da una strada bianca inghiaata e va ad innestarsi su via Forte Marghera mediante la nuova intersezione a rotonda. Si tratta di una strada carrabile finita con uno stabilizzato naturale costituito da aggregati di porfido, del tutto simile a quella prevista e autorizzata all'interno del forte, costituita da inerti opportunamente selezionati per ottenere una colorazione compatibile con il contesto. Il progetto non prevede alcuna misura atta a garantire l'utilizzo temporaneo e controllato dell'area così come richiesto nella nota prot. n. 10905 della Soprintendenza.

Con nota prot. n. 6667 dell'8 maggio 2020 il Comune di Venezia, in riscontro alle motivazioni a supporto del citato parere negativo della Soprintendenza, ha fornito chiarimenti e integrazioni, con particolare riguardo ai temi che coinvolgono la tutela paesaggistica, precisando altresì, in relazione alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, che verrà predisposta una tavola grafica riportante uno schema dettagliato di tutti gli interventi previsti, con indicazione della loro profondità e ubicazione, allegando le due relazioni di VIARC, di cui alle note prot. n. 9379 del 14 giugno 2018 e n. 11959 del 23 luglio 2018, già realizzate in occasione, rispettivamente, della realizzazione di una pista ciclabile di collegamento dell'areale occupato dal forte con la zona di San Giuliano e del progetto di recupero strutturale del forte.

All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, in riscontro alle osservazioni fatte pervenire alla Soprintendenza, il Comune ha inviato alla stessa Soprintendenza, con nota prot. n. 7491 del 22 maggio 2020, una nuova proposta progettuale che risolve buona parte delle divelse criticità evidenziate.

Quest'ultima prevede infatti: la riqualificazione dell'ampio piazzale inghiaiato posto innanzi al forte (ambito A) con la realizzazione di una pavimentazione in "terra stabilizzata" (costituita da pietrisco di Saronne frantumato non lavato di cava) del tutto simile a quello previsto per l'adiacente pista ciclabile; il rinforzo del manto erboso dell'area dell'ex campo di tiro (ambiti B e D) con una rete a maglia romboidale in polietilene di ultima generazione; la realizzazione di un parcheggio attrezzato e libero nell'area più settentrionale mitigata dagli edifici esistenti disposti lungo via Forte Marghera (ambito C), parzialmente pavimentato con le stesse modalità previste per l'ambito A e dotato di predisposizione per il futuro collocamento di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; la piantumazione di specie arboree-arbustive lungo il lato ovest dell'ambito C, per mitigare la percezione visiva del parcheggio dal canal Salso; lo spostamento dei golfi di fermata degli autobus lungo via Forte Marghera, all'esterno del perimetro dell'area di pertinenza del forte; il ridimensionamento della rotatoria; la riduzione del numero e dell'altezza dei pali dell'illuminazione; la riduzione del numero delle caditoie e dei pozzetti, l'installazione di una sbarra per regolamentare la sosta temporanea in corrispondenza negli ambiti D e B, ammessa solo in occasione dei grandi eventi organizzati all'interno del forte.

Con nota prot. n. 8812 del 15 giugno 2020 la Soprintendenza, dopo aver esaminato le modifiche al progetto originario, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio, dettando tuttavia un'ampia serie di prescrizioni motivate dalla necessità di garantire il godimento del bene nella sua integrità e di preservarne le visuali affinché le aree libere che circondano le strutture in muratura e gli elevati in terrapieno costituenti il complesso difensivo conservino "la funzione di cesura tra queste e le componenti del paesaggio e del tessuto insediativo" circostanti sottoposte nel corso del secolo scorso a massivi processi di metamorfosi urbana e sviluppo

industriale, ovvero ad evitare che l'assetto storicizzato dell'area posta lungo via Forte Marghera, che costituiva l'antico campo di tiro, venga alterato dall'introduzione di elementi mobili, quali veicoli in accesso indiscriminato o installazioni permanenti estranee alla modellazione tradizionale dei luoghi, dissonanti delle caratteristiche del contesto architettonico di pregio che connota storicamente l'area e risultanti, pertanto, potenzialmente negative sul piano estetico e percettivo.

Per quanto attiene ai profili di tutela archeologica, si sottolinea, sulla base della valutazione del potenziale archeologico dell'areale interessato dai lavori, emergente dalle sintesi condotte su scala topografica, la necessità di eseguire sondaggi di controllo preventivi, in corrispondenza, rispettivamente, dell'area di parcheggio denominata ambito C e della zona individuata per la realizzazione della rotatoria, che appaiono debolmente interessate dai riporti artificiali contestuali alla fase (XIX sec.) di realizzazione del forte e dove la vicinanza con il presunto tracciato della via consolare Annia e il rischio di interferenze con strutture e livelli di frequentazione ad essa riferibili o con insediamenti di età antica e medievale contermini o su di essa gravitanti.

La ricerca, tramite confronto continuo con il proponente, delle modalità e strategie più efficaci per l'espletamento delle verifiche preventive ex art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è proseguita, a riscontro dell'invio del progetto modificato, con la richiesta di rendere noto il cronoprogramma dei controlli archeologici nonché l'ubicazione e le quote di intacco degli interventi di bonifica preordinati all'esecuzione delle opere strutturali da realizzare, rammentando che "in base alle caratteristiche dell'opera ed alla logistica degli interventi potranno essere applicate forme di tutela archeologica" e precisando che i sondaggi preventivi già prescritti dovranno essere inseriti nel quadro economico ed effettuati *ante operam*.

In merito all'opportunità di richiedere un parere sulla realizzazione delle opere in progetto al Consiglio superiore dei beni culturali, organo consultivo centrale del Ministero, si rammenta che tale organo si esprime su "questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici".

La Soprintendenza ha presentato di volta in volta, nelle varie fasi dell'*iter* autorizzativo, osservazioni in merito, richiamando l'attenzione sui casi in cui le opere in progetto non potevano essere ritenute compatibili con i valori, riconosciuti ed esplicitati dai provvedimenti di tutela adottati dal Ministero, di cui sono espressione il bene tutelato ed il contesto monumentale, paesaggistico ed archeologico in cui esso è inserito.

In definitiva, la Soprintendenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza, ha ricondotto le proposte progettuali del Comune, volte peraltro a migliorare una situazione già in atto di parcheggi su prato o

su aree pavimentate a ghiaio, a scelte più compatibili con i criteri di tutela del contesto, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

BORGONZONI

(25 agosto 2021)
